



unimc
UNIVERSITÀ DI MACERATA

l'umanesimo che innova

laurea honoris causa

in STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI
a **PAOLO GROSSI**

ISBN 978-88-6056-371-2

© 2013 eum edizioni università di macerata

Centro Direzionale, Via Carducci 63/a – 62100 Macerata (MC)

info.ceum@unimc.it

<http://eum.unimc.it>

IMPAGINAZIONE E GRAFICA

Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne | Università di Macerata

Palazzo Conventati, Piaggia della Torre, 8 - 62100 Macerata (MC)

ufficio.comunicazione@unimc.it

FOTO

Pixelmatica

C.so della Repubblica, 23 - MACERATA

info@pixelmatica.it

Stampato nel mese di giugno 2013

Biemmegraf Industria Grafica

Via Velluti, 36 - MACERATA


info@biemmegraf.it

Conferimento della Laurea honoris causa in STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI a **Paolo Grossi**

12 Giugno 2013 / AULA MAGNA
/ PIAGGIA DELL'UNIVERSITÀ, 2 / MACERATA

SALUTO E INTRODUZIONE DEL MAGNIFICO RETTORE Luigi Lacchè	7
LAUDATIO Francesco Adornato DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, DELLA COMUNICAZIONE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI	15
LETTURA DEL DISPOSITIVO DI CONFERIMENTO Barbara Pojaghi VICEDIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, DELLA COMUNICAZIONE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI	53
PROCLAMAZIONE DEL LAUREATO	57
LECTIO DOCTORALIS Paolo Grossi LA COSTITUZIONE ITALIANA QUALE ESPRESSIONE DI UN TEMPO GIURIDICO POS-MODERNO	59

SALUTO E INTRODUZIONE



Luigi Lacchè
RETTORE

Illustre Presidente della Corte costituzionale,
Chiar.mo prof. Franco Gallo
Autorità civili e militari
Cari Amici e Colleghi
Carissimi Studenti
Signore e Signori

E' con particolare soddisfazione che mi accingo ad introdurre questa cerimonia di conferimento della laurea *honoris causa* in Studi politici e internazionali al prof. Paolo Grossi, confermando così un prestigioso riconoscimento che il nostro Ateneo ha voluto riservare a personalità che si sono particolarmente distinte nell'ambito delle più importanti attività scientifiche, culturali e professionali. La "particolare soddisfazione" non sfuggirà a chi conosce i legami accademici, scientifici e, se posso dire, di amicizia, che ho avuto l'onore e la fortuna di stringere nel corso degli anni con Paolo Grossi. Dopo la laurea nel 1955 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze con una tesi in storia del diritto italiano, Grossi è stato dapprima professore incaricato presso l'Università di Siena nell' a.a.1960-1961, poi dal 1961-1962 presso l'Ateneo maceratese. E' qui che ha vinto nel 1963 la cattedra ed è qui che è stato, tra il 1964 e il 1966, Preside della Facoltà di Giurisprudenza. Ha poi lasciato la nostra Università per trasferirsi dal primo dicembre 1966 sulla cattedra di diritto comune nella Facoltà fiorentina.

Un ritorno nella sua città colpita, pochissime settimane prima, dalla terribile alluvione. Nella città medicea ha ricoperto, nel corso del tempo, anche gli insegnamenti di Diritto canonico e naturalmente di Storia del diritto italiano. E' nel capoluogo toscano che Paolo Grossi ha poi sempre operato sul piano accademico e scientifico. A lungo collaboratore e segretario generale dell'Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato presieduto da Giangastone Bolla, Grossi è stato Preside della Facoltà giuridica fiorentina tra il 1972 e il 1975. Proprio nei primi anni '70 lo storico fiorentino gettò con impegno, lungimiranza ed efficacia straordinari le fondamenta del suo progetto culturale. Mi riferisco ovviamente al gruppo di studio *per la storia del pensiero giuridico moderno* (embrione del Centro poi istituito nel 1980), alla nascita tra il 1971 e il 1972

dei *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* (giunti al 41° volume), all'avvio, dal 1973, della biblioteca, serie di monografie, ora giunta alla soglia delle cento pubblicazioni. Queste tre entità, Centro, Quaderni e Biblioteca sono stati, da allora in avanti, il laboratorio fecondo di uno studioso che ha voluto sempre rifuggire dagli isolamenti e dalle assolutizzazioni. La sua è stata un'officina operosa che ha saputo rinnovare profondamente il metodo storico-giuridico riconducendolo alla totalità dell'esperienza e della vita del diritto. Un diritto nobilmente recuperato alla sua dimensione esistenziale, carnale, fatto, fibra interna e complessa della società. Un diritto che sa resistere alle ombre più minacciose o mediocri del potere politico e di ogni semplificante impalcatura potestativa per far riacquistare, anche al giurista, il sapore arricchente di una specifica autonomia e di un suo preciso senso di responsabilità.

Il diritto-ordinamento è anzitutto problema della vita, specchio di una totalità che è storia e vive nella storia. Lungo questo percorso Grossi - «storico del diritto alla ricerca di se stesso» - ha posto e si è posto in dialogo costante con giuristi e storici. Agli uni, cultori del punto, ha richiesto l'umiltà che la storia, campo del relativo, offre in termini di conoscenza e di analisi critica, agli altri, cultori della linea, ha chiesto di comprendere, di afferrare il mistero del passato non nell'episodicità dei singoli avvenimenti né sul tavolo di un ipotetico obitorio della storia bensì nel vivo di un confronto dialettico con le domande pressanti del presente e di una contemporaneità sempre più complessa e mobile. Uno storico del diritto ordinatore, non a-teoretico, capace di valorizzare la dimensione giuridica dell'esperienza umana nella storia. Uno storico in grado di cogliere le nervature profonde della società e di leggere in filigrana le tecniche e il pensiero dei giuristi, siano essi scienziati e maestri, ovvero pratici del diritto.

Il laboratorio fiorentino è stato irrobustito e vivificato da un circolo virtuoso fatto di grandi convegni, seminari, relazioni, reti di ricerca, quaderni e monografie. Un lavoro costante, solido, coerente. Un lavoro che ha visto il nostro ospite impegnato, prima di essere nominato giudice costituzionale dal Presidente Giorgio Napolitano nel febbraio 2009, anche in significative attività istituzionali. Basti pensare alla sua partecipazione, tra il 1979 e il 1986, al Consiglio

Universitario Nazionale e alla sua attività di giudice del Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco tra il 1996 e il 2004. Socio, dal 1990, dell'Accademia nazionale dei Lincei, ha fatto parte di innumerevoli comitati scientifici di riviste e collane editoriali, e dal 1989 al 1998 è stato membro del Consiglio scientifico del *Max-Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte* di Francoforte sul Meno.

Per il suo straordinario impegno scientifico è stato insignito di premi prestigiosi e quasi non si contano le lauree honoris causa ricevute da alcuni dei più importanti Atenei italiani, europei e sudamericani che l'hanno così voluto onorare negli ultimi venticinque anni.

Appare poi vano il solo tentare, in questa breve introduzione, di tracciare un disegno complessivo dell'opera scientifica di Paolo Grossi. Dal 1956 ad oggi ha pubblicato un numero davvero cospicuo di articoli, monografie, recensioni, ricordi, conferenze, prolusioni e lezioni. Dalle abbazie benedettine dell'alto medioevo al diritto privato comune, dal diritto canonico al diritto agrario, dalle obbligazioni pecuniarie alle situazioni reali e ai rapporti di godimento nell'esperienza medievale, dalla seconda scolastica al socialismo giuridico, dalla nozione di proprietà moderna ad "un altro modo di possedere" in età postunitaria, dalla ricostruzione del percorso intellettuale dei più grandi giuristi italiani ed europei dell'Otto- Novecento alla nozione di assolutismo giuridico, dalla cultura delle riviste giuridiche alla riflessione metodologica, dal diritto europeo alla globalizzazione, dalla formazione del giurista alla dimensione del costituzionalismo in Italia e in Europa, l'opera di Grossi è come un grande arcipelago nel quale ogni terra non è incognita all'altra e a guardarlo dall'alto appare un universo compatto e di rara coerenza, caratterizzato da una voce e da uno stile inconfondibili. Molti dei suoi lavori sono stati tradotti nelle principali lingue straniere e figurano nei programmi didattici di corsi universitari di tutto il mondo. Amatissimo dagli studenti, ha fissato in opere come *L'ordine giuridico medievale*, *La scienza giuridica italiana*, *L'Europa del diritto*, *Mitologie giuridiche della modernità*, *Prima lezione di diritto*, *Introduzione al Novecento giuridico*, i canoni di una storiografia che sa tracciare grandi sintesi, proporre raffinate interpretazioni e, perché no, lanciare anche perturbanti provocazioni intellettuali.

Non posso andare oltre. Vorrei però sottolineare, conclusivamente, tre profili in particolare dell'attività di Paolo Grossi. Il primo si riferisce alla generosità dello studioso. L'editore Laterza gli ha dedicato uno dei volumi, a cura di Guido Alpa, della serie «Maestri del diritto». Maestro autentico, rigoroso, ha selezionato e allevato con grande cura e intelligente libertà più generazioni di storici del diritto, tra Macerata e soprattutto Firenze, dando corpo ad una scuola che è anch'essa un vero progetto scientifico oltreché un progetto di vita. Maestro di studiosi perfettamente autonomi e a loro volta autorevolissimi ha attirato attorno a sé, grazie al suo carisma, giovani provenienti da tutto il mondo alla ricerca di insegnamenti, confronti e sollecitazioni.

Il secondo profilo riguarda il suo approdo alla Corte Costituzionale. Più di una volta mi è capitato di pensare – ben prima che accadesse – che Paolo Grossi sarebbe stato un eccellente giudice costituzionale. Non un giurista “positivo”, come si suole dire, ma proprio per questo portatore di una visione peculiare, al tempo stesso antica e modernissima del diritto. La «Costituzione, – cito parole sue del 2006 - [è la] vera norma giuridica fondamentale che attinge direttamente nei valori storici del popolo italiano trasformandoli in principi giuridici ordinanti. In seno alla Costituzione, la previsione di un giudice delle leggi, la 'Corte Costituzionale', prezioso organo respiratorio che consente il perenne adeguamento di comandi e forme alla sostanza di quei valori, con una visione rinnovata della legge che lascia finalmente alle spalle la vieta nozione di un contenitore vuoto da rispettare ad ogni costo».

Il terzo e ultimo profilo riguarda il passaggio che ho evocato all'inizio, ovvero l'antico legame di Paolo Grossi con la nostra Università.

Caro Paolo, ti devo subito confessare che qui ho esercitato il mestiere dello storico e ho chiesto al mio ufficio del personale di poter consultare il fascicolo amministrativo che ti riguarda, conservato nel nostro archivio storico. Non mi sono pentito di averlo fatto perché aprendolo ho compiuto un affascinante viaggio nel tempo. Grossi ha infatti insegnato a Macerata per cinque anni, dal 1961 al 1966, per i primi due come incaricato, dal 1 febbraio 1963 all'ottobre 1966 come vincitore della cattedra di storia del diritto italiano. Sono stati anni importanti e delicati per il piccolo Ateneo macerate-

se, ormai unico esempio italiano di Università composta da una sola Facoltà, quella antichissima di Giurisprudenza (che contava allora circa 750 studenti), mentre nella regione e in tutta Italia era ormai iniziato quel processo di disseminazione e proliferazione universitaria (16 nuove sedi solo tra il 1950 e il 1965) di cui oggi osserviamo non poche criticità. E' l'Università, potremmo dire, del rettore romanista Giuseppe Lavaggi che ricoprì la carica proprio negli anni dell'attività maceratese di Paolo Grossi. Fu un rettore lucido (basta leggere i suoi discorsi inaugurali) e operoso che comprese i problemi dell'Ateneo, migliorò le strutture materiali e portò all'istituzione nell'a.a. 1964-1965 della Facoltà di Lettere e Filosofia, prefigurando anche la nascita del corso di scienze politiche. Pur con questi risultati, l'Ateneo restava una piccola comunità di docenti e di discenti.

La Facoltà giuridica continuava l'antica tradizione e manteneva la sua vocazione di vivaio appartato e di palestra per alcuni dei più brillanti e giovani giuristi italiani. Nell'a.a. 1962-1963 la Facoltà era formata da 13 professori di ruolo, 6 assistenti ordinari, 9 professori incaricati.

Fa impressione vedere come, per esempio, nel 1965 la commissione di esame per le Istituzioni di diritto privato fosse composta da Francesco Romano, Stefano Rodotà e Natalino Irti, le commissioni romanistiche da studiosi come Lavaggi, Raggi e Crifò, quella di diritto del lavoro da Simi, Spaguolo-Vigorita e Paola Olivelli, quella di storia del diritto italiano da Paolo Grossi, Attilio Moroni e Mario Sbriccoli. Nel 1966 la cattedra ottenne un posto di assistente di ruolo che venne ricoperto dal primo allievo di Grossi, Mario Sbriccoli, destinato a diventare una delle figure più prestigiose del corpo accademico maceratese, studioso tra i più originali e apprezzati della sua generazione, maestro, a sua volta, di fama internazionale.

In quegli anni Grossi strinse amicizia e relazioni scientifiche con alcuni dei protagonisti della scienza giuridica italiana. Ricordo anche la presenza a Macerata del filosofo del diritto Antonio Villani, del grande processualcivilista Mauro Cappelletti, del romanista Feliciano Serrao, del costituzionalista Michele Scudiero, dell'economista Veniero del Punta, del medico legale Clemente Puccini. Si tratta, talvolta, di passaggi rapidi, testimonianza tuttavia di apertura e di vitalità. Giovanissimo, Grossi ha ricoperto anche l'incarico di Preside e certe sue circolari che ricordano ai colleghi puntualità e

presenza (in un Ateneo di pendolari) ci mostrano il suo impegno e l'indubbia autorevolezza. Per lo storico fiorentino il periodo maceratese coincide non solo con il raggiungimento del più ambito traguardo accademico ma, nella sostanza, con gli anni della piena maturazione scientifica, piattaforma fondamentale per costruire poi a Firenze il grande laboratorio a cui ho fatto prima cenno. Quando giunge a Macerata ha già pubblicato la monografia sulle abbazie benedettine, esito del suo lavoro di dissertazione, e le *Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune* (1960), oltre ad alcuni importanti saggi che gli svelano la complessa cifra del diritto canonico. Se il primo lavoro del 1957 gli sembrerà non privo di mende che – cito sue parole - «nascono dalla pressoché totale solitudine in cui giovanissimo fui lasciato, e si traducono in una certa timidità a livello di scelte metodologiche e in parecchie ingenuità inevitabili da un novizio senza maestro ancora alla ricerca di una sua bussola», il volume sulle obbligazioni pecuniarie, maturato anche nel rapporto con Tullio Ascarelli, gli aprì lo scenario dei contratti locativi e quindi di un paesaggio medievale fatto di *longum tempus* e di situazioni reali e di dominio utile. Questa civiltà giuridica emergeva attraverso la dominanza di forze naturali e profonde, in grado di segnare la peculiare antropologia degli uomini del medioevo. Diritto e mentalità, comprensione delle tecniche del diritto privato comune, uomini e cose, a cominciare dalla terra, diventano le acquisizioni dei primi anni Sessanta. Parliamo, appunto, degli anni maceratesi. E' in quegli anni che Grossi si costruisce la propria "bussola". Scavando appena si coglie subito l'elaborazione e la prima messa a punto di una visione netta, di un metodo e di una consapevolezza che, già nell'età giovanile, è propria dei maestri. Si individua da subito il macro tema e il programma di lavoro che poi accompagnerà lo studioso – con successivi aggiustamenti e sviluppi – nei decenni successivi. A Macerata Grossi sperimenta questa tensione nei suoi corsi e nelle sue attività seminariali. Basta aprire il suo corso maceratese sulle situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale – corso raccolto dall'ORUM, Organismo rappresentativo universitario maceratese - per vedere già ben in funzione il suo laboratorio. Qui, se posso dire, c'è già tutto il Grossi che conosciamo e che troverà la prima sistemazione organica nel volume stampato presso Cedam (1968), nato da questa perfetta combinazione tra piano didattico e

piano scientifico.

Nel 1966 il prof. Grossi ottiene la nomina ad ordinario da una commissione formata da Mario Viora, Guido Astuti e Piero Fiorelli. Nella relazione per l'ordinariato il Consiglio di Facoltà ne sottolinea l'impegno sul piano didattico, scientifico e accademico, «risuotendo l'ammirazione dei colleghi tutti e degli studenti i quali ultimi hanno seguito con particolare assiduità e profitto l'insegnamento del Professor Grossi, come risulta, fra l'altro, dalle tesi e tesine svolte, su temi di particolare interesse scientifico, sotto la sua direzione. La Facoltà, inoltre, ricorda che è grande merito del Professor Grossi avere incoraggiato e avviato allo studio delle discipline giuridiche valorosi giovani, il cui apporto all'insegnamento e alla ricerca è vivamente apprezzato da questa Facoltà».

Oggi tutti noi siamo qui convenuti, orgogliosi e lieti, insieme all'intero Ateneo, per poter ringraziare ed onorare un vero Maestro, riannodando un filo, mai spezzato, che viene da lontano. «La storia – ha scritto Eugenio Montale in una sua splendida poesia – gratta il fondo/ come una rete a strascico/ con qualche strappo e più di un pesce sfugge». Da allora sono trascorsi cinquant'anni. Tutto è cambiato, ma nulla è cambiato se guardiamo alle cose che contano, alla loro più autentica essenza, ai valori più profondi che danno un senso al nostro esistere su questa terra. E, alla fine, solo questo conta.

LAUDATIO



Francesco Adornato
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE POLITICHE, DELLA COMUNICAZIONE
E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Pulsa la vita nel diritto

1. E' per me uno straordinario e irripetibile onore svolgere la *laudatio* odierna per un preclaro Maestro della scienza giuridica, la cui figura è stata già tratteggiata con esemplare sintesi dal Magnifico Rettore.

Di fronte all'ampiezza ed alla profondità dei contributi che il prof. Grossi ha dato alla storia del diritto ed all'intero sistema del diritto positivo, da semplice "operaio nella vigna del Signore", ho riflettuto a lungo su quale percorso intraprendere per arrivare dignitosamente al traguardo, forte, peraltro, di un risalente e fecondo contatto con gli studi del Maestro.

Le tracce erano tante, intriganti le suggestioni, molteplici i rimandi scientifici e culturali, seducente la limpidezza stilistica della scrittura. Insomma, un caleidoscopio abbagliante di sapere giuridico, di passione civile e di vibrazioni emotive che ha reso a me stesso ancora più evidente la mia inadeguatezza.

Il mio disegno non potrà, dunque, come ha detto di sé lo stesso prof. Paolo Grossi in premessa ad un recente volume di autobiografia scientifica e più ampiamente culturale, non "improntarsi alla più schietta umiltà"¹. Accanto all'umiltà, non posso non collocare la gratitudine intensa e risalente che devo al prof. Paolo Grossi, poiché i Suoi libri hanno accompagnato la mia ricerca di senso, come studioso e, già dai giovanili anni '70, come uomo.

Gratitudine, che, nonostante i nostri contatti, non gli avevo fin qui manifestato, per un naturale riserbo ed un dovuto riguardo. Ma, come ha scritto Marina Cvetaeva, "so che esiste la *justice des choses* [...]. So anche che avvengono i miracoli, e che i miracoli hanno le proprie leggi".

Nel 1977, subito dopo la laurea in Diritto agrario con Stefano Rodotà relatore², anch'io, "inconsapevole novizio", per usare un'altra espressione del Maestro³, grazie al gruppo di studiosi che faceva capo alla Rivista *Nuovo diritto agrario* (animata tra gli altri da Guido Cervati, da un giovane Carlo Alberto Graziani, di lì a poco docente autorevole in questo nostro Ateneo e da Carlo Desideri, gius-pubblicista di valore e molto impegnato sui

temi del diritto agrario) m'imbattei nel libro, a mio avviso, più paradigmatico della produzione scientifica di Paolo Grossi: *"Un altro modo di possedere". L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza postunitaria*⁴. Il libro fu presentato e discusso nel dicembre di quell'anno in una tavola rotonda introdotta da Guido Cervati (che della sua dialogante amicizia volle sempre onorarmi) i cui atti furono pubblicati appunto da *Nuovo diritto agrario*.

Quella lettura rappresentò un potente soffio d'aria fresca nei polmoni di un giovane che si avvicinava agli studi giuridici, arrivato a Roma da lontani e fieri luoghi aspromontani, e contribuì a fargli maneggiare le coordinate scientifiche e politiche dell'alterità e della *dignitas* sociale e civile del mondo contadino.

Proprio queste coordinate hanno consentito l'incontro tra due persone che "ben nate si sentono da gente di terra", diverse, senza dubbio, ma entrambe unite da quell'orizzonte di curiosità e apertura culturale che suscita la vitalità delle cose. Sono trascorsi molti decenni da quella primaverile stagione e dopo le letture dei tanti studi del prof. Grossi sento di dover dire con Séamus Heaney, poeta irlandese, premio Nobel per la letteratura nel 1995, "hai ascoltato abbastanza, ora fai sentire la tua voce"⁵.

Questa voce non vuole riproporVi l'intero itinerario scientifico dell'illustre laureato, ma, attraverso la ricostruzione e la sottolineatura di alcuni dei passaggi più significativi, cogliere, da giurista del diritto positivo, agrarista, l'attualità del Suo pensiero, la pervasività di questo pensiero oltre gli spazi del diritto stesso, la Sua capacità di proiettarsi verso il futuro partendo dalla ricchezza del passato. Aveva ragione Friedrich Schlegel nel definire lo storico "un profeta rivolto all'indietro"⁶.

2. Alla base del percorso di Paolo Grossi, iniziato nell'Ateneo di Macerata, vi è una sistematicità metodologica che è stata appena indicata dal Rettore e che non riprendo se non per sottolineare che questo carattere unitario e sistematico si rispecchi non tanto e non solo in altri campi del sapere, ma, più in generale, nelle radici della stessa società.

Non possiamo, infatti, non "prendere atto di quella unità di materia che compone la società, che solo il gioco di prestigio di un disincantatore del mondo [può] pretendere il monopolio di

quella che diventa la chiave di accesso alla realtà, che viene fuori dalla scomposizione, impura, imperfetta della materia originaria"⁷.

Ho inteso, dunque, seguire un metodo che rintraccia i compossibili per una lettura unitaria delle diverse partiture giuridiche; che si confronta con altri saperi, in linea con la sistematicità del pensiero di Grossi e fermamente contrario alla sordità delle discipline. "Quelle – cioè – che chiudono campi di sapere come orti in cui esercitare il proprio *otium* e, come per altre *enclosures*, si appropriano del terreno, del campo, appropriandosi anche di uomini, parole, opere e missioni, trasformando spesso la ricerca in esercizio puro, disinteressato, ma che proprio per questo rischia di non interessare proprio quanti vivono in quel campo ormai, senza avere diritto di parola, figurarsi di ozicare"⁸.

Non a caso il pensiero di Paolo Grossi origina da un ammonimento fondante di una concezione del diritto peculiare e piena di vitali rimandi e di più ampi significati.

Il diritto non è qualcosa di autoritario e di statico. Il diritto "nasce dal basso, all'insegna di una schietta spontaneità, [è] una dimensione ontica della società perché in essa radicale e perciò vivente nella coscienza collettiva, una dimensione oggettiva giacché è auto-organizzazione prima che norma"⁹.

Richiamandosi ad uno dei Maestri del Suo Pantheon scientifico, ovvero Santi Romano e al magistrale (e ormai classico) saggio "L'ordinamento giuridico", Paolo Grossi ribadisce che "il diritto anche se ci appare durante l'esistenza quotidiana in una veste autoritaria, è innanzitutto ordinamento; la sua essenza e funzione, prima ancora di consolidarsi in comandi e sanzioni è di ordinare la società"¹⁰ attraverso le sue categorie, i suoi concetti, le sue tecniche.

Si coglie immediatamente, in questo insegnamento, la possibilità, concreta e suggestiva al tempo stesso, di accostare il diritto alla società, il diritto alla storia, facendo fluire costantemente e incessantemente la vita stessa nel diritto. L'effetto non irrilevante si produce nel superamento della divisione tra il territorio del diritto e quello del fatto e da questa costante attualità del diritto emerge, da ancor più nel profondo, lo strato dei valori.

Non solo. In tale dimensione, per via "della relativa indifferenza del potere politico verso il diritto, questo non registra

la volontà imperiosa del detentore del potere, ma piuttosto la pluralità di forze circostanti nella società, una delle quali – ma soltanto una – è il comando di chi governa.

Al contrario, il diritto può registrare e registra la complessità del 'sociale'. [In sostanza] il diritto/ordinamento diventa specchio della società in tutte le sue articolazioni, giacché non fa capo a una centrale di poteri ma alla società nella sua globalità e anche nelle sue diverse sfaccettature [...] rimanendo nel Principe il ruolo autorevole ma secondario di manifestatore pubblico delle regole per il tramite della promulgazione"¹¹.

Questa intuizione teorica trova la verifica storica della sua fondatezza nella civiltà medioevale che percepì il diritto appunto come ordinamento del sociale, in cui esso, il diritto, vive negli strati più profondi della società e non ha bisogno di forme coercitive, quanto solo di "essere letto, conosciuto, manifestato, perché c'è già, scritto a caratteri indelebili"¹².

Pluralismo, fattualità, complessità, corallità del diritto appartengono alla vita quotidiana delle persone, categorie ordinanti e strumenti ermeneutici al tempo stesso che non sono irrigiditi nell'esperienza storica del passato (appartengono alla storia, certo, non al passato), ma costituiscono, come vedremo da qui a poco, la trama giuridica e la carne viva della società del nostro tempo, pur provenendo dal passato con un percorso di discontinuità nella continuità.

Una dinamica diacronica passato/futuro che, a conferma della interdisciplinarietà di questo mio approccio, attraversa anche la più grande letteratura, confermando altrettanto nobilmente la lucentezza e la profondità del pensiero di Grossi.

Penso, in particolare, a Rilke, che, in una poesia de *Il libro d'ore*, scrive nel lontano 1905 "il passato è ancora di là da venire..."¹³. Analogamente, vorrei ricordare, in questo coerente cammino, la lettera di Marina Cvetaeva a Leonide Pasternak, affermato pittore e padre di Boris, nella quale ella sottolinea di "appartenere con tutte le proprie radici al passato...", aggiungendo significativamente: "non è il passato che fa il futuro..."¹⁴.

E non sembri improprio questo accostamento sol se si pensi all'interessante libro di Richard Posner, *Diritto e letteratura*¹⁵, che si propone di esplorare le relazioni esistenti tra questi antichi campi

della conoscenza e, prima ancora, al libro di Vincenzo Panuccio, *La fantasia nel diritto*, edito da Giuffrè nel 1984 e prontamente recensito da Paolo Grossi.

Anzi, in questa direzione, il discorso è ancor più complesso e intrigante. Basti pensare alla ricerca, rispettivamente, di Proust e di Benjamin sul tempo passato. "Proust presta attenzione al risuonare del passato, Benjamin a ciò che anticipa un futuro [...]. A differenza di Proust, Benjamin non vuole liberarsi della temporalità, non vuole osservare le cose nella loro essenza storica ma aspira all'esperienza e alla conoscenza storica; viene rispinto nel passato, in un passato che non è concluso ma aperto, in quanto profetizza il futuro"¹⁶.

In questo senso, vi è forse qualcosa di sostanzialmente diverso da quanto afferma Jacques Le Goff nella prefazione al volume di Paolo Grossi, *L'Europa del diritto*¹⁷, pubblicato nella prestigiosa collana "Fare l'Europa" dall'editore Laterza, per il quale "l'oggi discende dall'ieri, e il domani è il frutto del passato"?

"Il passato, insomma, - per usare le parole dello stesso Grossi - è un deposito complesso, dove ci sono strati meritevoli di restar sepolti e altri che è vitale disseppellire perché parlano un linguaggio vivo e consentono di discriminare il caduco dal perenne"¹⁸. "Il passato reca con sé un indice segreto che lo rinvia alla redenzione" ha scritto Benjamin nelle sue tesi filosofiche sul concetto di storia¹⁹.

Sempre su questo sensibile filo ancora più radicata nella storia dei luoghi e degli eventi appare la considerazione dello stesso Boris Pasternak, che, pur riferita alla Russia, è più in generale ascrivibile fin nel profondo alle realtà minoritarie e appartate. "Talvolta - scrive Pasternak nella sua *Autobiografia* -, in un periodo di decadenza dei grandi centri, gli angoli remoti sono stati salvati da una benefica antica tradizione che vi si era conservata"²⁰.

Questa continuità/discontinuità nel rapporto con la tradizione emerge con analogia forza ed attrattività in altri ambiti di ricerca, come in quello dell'architettura, vera cartina di tornasole della contemporaneità in quanto combinazione di umanesimo e tecnologia²¹.

Questi accennati rimandi corroborano da altri non irrilevanti versanti, ove ve ne fosse stato bisogno, la fondatezza e l'orizzonte prospettico delle ricerche del prof. Grossi e la loro capacità di collegare inscindibilmente, nella differenza dei tempi e delle forme,

il passato al presente, sempre guardando in direzione del futuro.

Su terreno più squisitamente giuridico la controprova è data dall'odierno ordine giuridico europeo che, come Grossi sottolinea, "assume giustamente l'individuazione e il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo al cuore del suo programma [ma] ha il proprio basamento non in una norma progettata e scritta nei palazzi alti del potere, ma nella stessa storia dei popoli, nelle tradizioni che i popoli hanno accumulato nella loro vicenda storica, nelle radici solidissime di principi non scritti"²².

3. A confermare ulteriormente il radicamento fondato e fondante di queste considerazioni è lo stesso cuore pulsante delle politiche agricole comunitarie, che trae il suo sangue e la sua linfa da processi socio-economici innestati nelle differenti realtà territoriali che da qui diventano un "ordine" giuridico plurale.

Se il Codice civile del 1942, a questo proposito, pervaso, come ha rilevato Irti, da un'ansia o ambizione di totalità²³ e da una logica unificatrice ed avvolgente dell'impresa agricola, aveva oscurato i fenomeni plurali dell'agricoltura con "la compressione artificiosa d'una realtà infinitamente più complessa"²⁴, appena quindici anni dopo, nel 1957, il "Costituente comunitario" seppe però andare oltre quest'ottica riduzionista e semplificatrice.

Il par. 2 dell'articolo 39 del Trattato di Roma ribadisce, infatti, in modo esplicito che "nell'elaborazione della politica agricola comune dei metodi speciali che questa può implicare si dovrà considerare, appunto, il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole".

Come non scorgere in questa norma una consapevolezza dell'intreccio inscindibile tra diritto e fatto, la cui spinta nasce da una varietà dei sistemi locali di ogni singola regione italiana²⁵ e da una ancora più ampia diversificazione agro-territoriale diffusa su scala europea²⁶, dove il territorio assume una centralità culturale e manifesta la sua dimensione antropologica?

Come ha scritto Grossi, già nel 2006, "il territorio può avere impresso indelebilmente in sé la vicenda di un popolo, di un costume, di una storia; e il suo prodotto tipico costituire ben altro che un banale dato agroalimentare". A conferma indiscutibile

di queste valutazioni è intervenuto il "Libro verde" del 6 ottobre 2008 della Commissione europea sulla coesione territoriale, con l'obiettivo di "fare della diversità territoriale un punto di forza".

L'Unione racchiude – si legge nel documento – una diversità territoriale straordinariamente ricca e la coesione territoriale mira ad assicurare lo sviluppo armonioso di tutti questi luoghi e a garantire che gli abitanti possano trarre il massimo beneficio dalle loro caratteristiche intrinseche.

Cosa raffigura questo quadro, se non un'evidenza della pluralità, della fattualità e dell'antropologia che danno vita al diritto? Nello stesso campo della legislazione alimentare che, secondo l'autorevole opinione di Luigi Costato, contiene principi che consentono la costruzione di un vero e proprio diritto²⁷, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare esprime incontestabilmente, a nostro avviso, una dimensione "plurale" nel rapporto tra Unione e Stati nazionali per via, ad esempio, della presenza del Foro consultivo di cui all' art. 27, reg. n. 178/2002²⁸.

La normativa derivata "registra" questi fenomeni e si conforma alle esigenze che vengono dal basso. Ne è un esempio il regolamento n.1782/2003 sulla riforma di medio termine della Politica agricola comune, all'interno del quale il meccanismo della "modulazione" degli aiuti diretti rappresenta un deciso arretramento rispetto ad un'idea di governo centralizzato ed uniforme dell'agricoltura riconsegnando ai Paesi membri poteri di governo delle rispettive economie agricole.

La modulazione, infatti, assume la veste di strumento di generica riduzione del sostegno al reddito a vantaggio delle politiche di sviluppo rurale, dando luogo ad un coinvolgimento di diversi livelli istituzionali e amministrativi nella gestione delle politiche comunitarie.

Altrettanto significativo è il reg. n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale, con il quale il legislatore comunitario segna uno spartiacque normativo incontestabile: quello, cioè, della pluralità delle agricolture e delle figure soggettive e delle politiche agricole.

Ma vi è di più. L'architettura istituzionale dell'Unione europea disegnata nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Tfe - mostra un impianto complesso che vive in una condizione di "equilibrio mobile" tra soggetti diversi come, in

particolare, è dimostrato dall'articolazione delle competenze in materia di agricoltura e pesca²⁹ e di alimentazione³⁰.

L'art. 38 del Tfu, secondo cui "l'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca" va letto, infatti, all'interno di un sistema policentrico che l'Unione disegna e del quale fanno parte l'art. 4 sulla competenza concorrente (dell'agricoltura e della pesca, ma anche dell'ambiente, ecc.), esercitabile dagli Stati membri quando l'Unione non esercita la propria³¹.

In secondo luogo lo stesso potere riconosciuto all'Unione dall' art. 38 Tfu si incrocia con la procedura di codecisione del Parlamento e del Consiglio ex art. 43, par. 2, come procedura ordinaria per "l'organizzazione comune dei mercati agricoli e per le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca". E' ancor più significativo che al Consiglio spettano ai sensi dello stesso art. 43, par. 3, il potere di fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti, delle limitazioni quantitative, nonché di fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

Ne consegue una importante e coerente lettura politica del funzionamento delle istituzioni comunitarie.

Un organo (il Consiglio) composto dai rappresentanti degli Stati membri³² esercita poteri strettamente attinenti al funzionamento del mercato unico europeo, coniugando in tal modo al tempo stesso una dimensione potestativa sovranazionale e di rappresentanza nazionale e negando così alla radice la fondatezza della dimensione di un potere "imperativo" che acuti giusagraristi attribuiscono, quasi idolatricamente, alla Commissione europea, il cui ruolo viene identificato su un modello teorico che parafrasa quello su cui si fonda l'idea di Stato regolatore³³.

In tal modo si passerebbe, meccanicamente e in linea di continuità, dal monismo giuridico incarnato dal codice di ottocentesca memoria a quello della Commissione europea, ignorando – per usare una felice espressione di Paolo Grossi – "il ribollito del sottosuolo"³⁴, la cui voce, in questo caso, trova forte e formale eco già nel "Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà", i cui vincoli procedurali "risultano, di fatto, notevolmente irrobustiti"³⁵ all'interno della trama politico-istituzionale del Tfu.

In sostanza, conclusivamente, come ha sottolineato Jannarelli, "anche all'interno dell'Unione europea, il rapporto tra centro e periferia, tra realtà sovranazionale e ordinamenti nazionali, tra strutture di governo comunitarie e quelle nazionali si presenta pur sempre pluralistico e non certo univoco e non certo piramidale"³⁶.

Sulla base anche di questo *excursus* come non sentire, pur in una evidente mutata condizione generale e giuridico-istituzionale in particolare, gli intriganti e profondi rimandi alla esperienza giuridica del tardo Medioevo ed alla forza espansiva del diritto comune? "Forziere – come Paolo Grossi ha sottolineato nel Suo già citato prezioso volume "L'Europa del diritto" – pressoché inesauribile di analisi e soluzioni tecnico-giuridiche, ma anche di quei concetti e principi, insieme astratti e duttili, di cui la complessa realtà socio-economica del tardo Medioevo aveva un urgente bisogno. [...] Un diritto a proiezione universale in ragione della sua sapienzialità; non immiserito da configurazioni locali, anche se disponibile ad assorbire in sé i localismi più diversi"³⁷.

Allora come oggi il tratto distintivo è rappresentato dal pluralismo giuridico. In quella esperienza, "l'ordinamento politico cittadino è uno ma plurali, diversi, sono invece gli ordinamenti giuridici co-viventi e co-vigenti entro le mura cittadine"³⁸. Nondimeno, nell'esperienza comunitaria la complessità della sua trama istituzionale e giuridica, per via dell'intersezione di competenze, la compresenza di diverse fonti normative, la sovrapposizione (talvolta non chiara) di norme e il bilanciamento dei poteri manifestano un modello di funzionamento dell'Unione (definibile, a mio parere, intergovernativo) che continua sostanzialmente ad esprimere in forma plurima l'esercizio di una funzione singolare.

Ed è significativo osservare che l'orizzonte prospettico di questo impianto è quello delineato da Guido Alpa nel saggio di apertura al volume "Paolo Grossi" che ci porta ad una "concezione di un'Europa non eurocentrica, rispettosa delle proprie diversità, ansiosa di definire la propria identità e, soprattutto, in una cultura e in una rete di rapporto globali, la propria posizione rispetto alle altre entità"³⁹.

Del resto è fuori discussione il fatto che il nostro continente

derivi il proprio nome da Europa figlia di Agenore, re dei Fenici, ovvero da una giovane libanese. E' noto altresì che a suo fratello Cadmo, messosi alla ricerca di lei, è attribuita la trasmissione dell'alfabeto dalla Fenicia alla Grecia e quindi le prime forme di apprendimento scritto. Ed è forse fuori luogo qui ricordare che l'impero romano discende da Enea, profugo da Troia, città dell'Asia minore, oggi Turchia?⁴⁰

Siamo arrivati, dunque, dal pluralismo giuridico di medievali fondata al riconoscimento tutto attuale delle identità plurali!

4. Non meno ricco di suggestioni feconde e attuali è il risultato del percorso di ricerca basato su un'altra delle categorie fondanti dell'ordinamento giuridico nella concezione del prof. Grossi: la fattualità. Fattualità è termine apparentemente inconsueto ed oscuro, ma vale a significare "che il diritto riscopre i fatti nella loro genuinità, vi si adegua, si lascia modellare da essi, né pretende di coartarli e di alterarli [intendendo per fatti] fenomeni naturali (fisici, geologici, climatici) ed economico-sociali (assetti economici strutturali, costumanze, comportamenti collettivi)"⁴¹.

I fatti nell'impianto del diritto privato comune "erano destinati a diventare diritto senza superiori controlli, all'unica condizione che si trattasse di situazioni non relegabili nel meramente effimero, ma - anzi - durevoli e tali da radicarsi nella società. [In sostanza,] erano le cose a farla da padrone e [...] all'antropocentrismo romano e moderno i medievali contrapponevano un sentito reicentrismo, la centralità della *res*"⁴².

"Il mio mondo comincia con le cose - scrive Rilke nel 1922 ad una sua corrispondente - e così anche il più piccolo degli uomini è già terribilmente grande in esso, anzi quasi eccessivo"⁴³.

"La stessa proprietà - continua Paolo Grossi - ossia il rapporto centrale fra mondo degli uomini e natura cosmica, non la si costruisce assumendo la volontà del proprietario quale bene da tutelare ad ogni costo, ma partendo dal basso, da una cosa intesa come realtà vivente e recante in sé regole che non potevano essere contraddette ma - invece - lette e rispettate"⁴⁴.

Vale a dire che l'idea della regola di proprietà unica e unitaria e di proprietario altrettanto unico e unitario del diritto romano (e poi, come vedremo, di quello moderno) cede il passo

ad una divisione, "costruendo un dominio, il dominio utile che non è altro se non l'elevazione al rango proprietario di chi esercita un'attività economica sul bene, di chi effettivamente valorizza la *res frugifera*"⁴⁵.

Su questa visione teorica dell'ordinamento giuridico ("centralità del fatto/cosa, tutela della effettività economica, primato della realtà oggettiva") si innesta, nel percorso scientifico del Maestro, una esperienza ulteriormente confermativa proveniente dal diritto canonico⁴⁶ ed anche dal diritto agrario. Attraverso l'impegno scientifico in quest'ultimo campo ebbe inizio per Paolo Grossi una lunga consuetudine con Gian Gastone Bolla, con il quale il nostro Maestro coltivò una collaborazione strettissima attraverso la *Rivista di diritto agrario* e soprattutto per via dell'incarico, durato diciassette anni, di Segretario generale dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (oggi qui rappresentato dai proff.ri Germanò e Rook Basile), di cui Bolla era Direttore così come lo era della Rivista.

Paolo Grossi, come egli stesso ha ripetutamente sottolineato, non solo ha mantenuto familiarità con gli agraristi, ma è intervenuto a più riprese, dal lontano 1959⁴⁷ ai nostri tempi, a sostegno dell'autonomia della disciplina, la cui battaglia fu avviata da Bolla nel 1922 con la fondazione, appunto, della *Rivista di diritto agrario*.

Non a caso questa esigenza nasce negli anni '20 alla fine della prima guerra mondiale, quando il movimento dei combattenti reduci pose all'attenzione di un paese stremato ancora una volta il problema della terra, con l'occupazione delle terre incolte⁴⁸ ed accentuando il problema della produzione.

Rispetto a questo nuovo movimentato contesto, "il generico diritto civile non basta più, e non basta più il codice 'napoleonico' del 1865 come dimostrano i tanti e capillari e incisivi interventi del legislatore speciale. Il fenomeno produzione agraria - ha scritto limpidamente Paolo Grossi - non può essere lasciato all'apprezzamento libero del proprietario né soffocato e sepolto sotto il greve diritto soggettivo di proprietà. Ha una sua autonomia che reclama un'autonoma disciplina giuridica, di autonomi istituti giuridici capaci di registrare e potenziare la specificità di quella realtà economica e, prima ancora, strutturale, biologica"⁴⁹.

“Il fatto assurgeva a protagonista dell’ordinamento precipitando nell’impianto formale del diritto le domande provenienti dal basso. La stessa cosa dei gius-agraristi è ben diversa dalla cosa dei civilisti, inerte, indistinta, generica, economicamente insignificante che vive come riflesso del potere del soggetto proprietario.

La *res* dei gius-agraristi è *res-frugifera*, è cosa e attività umana inscindibilmente congiunte, è l’istituzione/cosa in cui dimensione fenomenica e umana tendono a fondersi”⁵⁰.

Il diritto agrario scardinava così l’impianto formalistico per far entrare nella fortezza del diritto i fatti sociali, tecnici, politici ed economici. Ed è proprio su quest’ultimo campo di battaglia che il percorso verso l’autonomia intrapreso da Bolla riceverà un solido supporto sistematico, tra gli anni Venti e Trenta, in particolare da Finzi, Ascarelli, Pugliatti rispettivamente sulla fattualità che emerge dal basso, sui criteri tecnici come fondativi di una concreta specificità giuridica, sul pluralismo (proprietario, in quel caso). Categorie ordinanti, queste, ancora valide oggi necessarie per collocare il diritto agrario nel campo di Agramante della contemporaneità.

5. Credo, se mi è consentita una breve incursione, che il gius-agrarista debba evitare abbagli sul tema dell’autonomia scientifica del diritto agrario (discorso, invero, ormai scontato), ma assumere una coscienza sistemica, globale della disciplina. Muoversi, cioè, all’interno di un quadro scientifico unitario con la consapevolezza delle diversità e delle angolature autonome che compongono un prisma. “L’unità – per usare ancora una volta le parole di Paolo Grossi – non deve annientare le specificità esistenti in *re ipsa*, ma deve comporle”⁵¹.

Sorgono così alcune domande.

L’autonomia del diritto agrario riposa ancora oggi nello statuto della cosa produttiva o quella configurazione si è sgretolata?

Fin dove possiamo estendere i confini del diritto agrario senza perdere le fondamenta ed il significato dello *ius proprium* che a quella cosa corrispondeva? Possiamo andare oltre quanto la natura dei fatti richiedeva? Verso il diritto dei mercati agricoli, verso il diritto “commerciale” agricolo, senza il rischio di incappare in rifrazioni ottiche, smarrendo ancoraggi tecnico-giuridici, da un

lato e aggregativi, dall’altro?

Il diritto agrario esprime oggi una multidimensionalità (che è ben più della multifunzionalità) ovvero un sistema composito di nuovi valori ideali, di nuove emersioni antropologiche, di nuove specificità nelle attività colturali e nelle dimensioni culturali che costituiscono il nesso ideale tra giuridico e metagiuridico. È un terreno più avanzato di ricerca che non dobbiamo avere paura di affrontare perché è su questa strada che troveremo, io credo, una nuova e più avanzata sintesi unificante tra attività e fenomeno e un nuovo e più convincente punto di incontro tra umano e naturale.

Che non possa essere anche il diritto agrario la punta della lancia verso l’umanesimo che innova? Quella lancia di Achille che aveva il potere, come ricorda Dante nella *Divina Commedia (Inferno, XXXI, 1-6)*, di sanare la ferita da essa inferta, colpendo una seconda volta nello stesso punto.

E’ un terreno di ricerca, questo del diritto dell’agricoltura e della proprietà agricola in particolare, le cui problematiche hanno avuto lontane, reiterate ed autorevoli attenzioni in questo Ateneo. Penso a Giacomo Venezian, a Enrico Bassanelli, Rettore nell’anno accademico 1939 - 1940 (e maestro del prof. Casadei qui presente insieme al prof. Sgarbanti, oggi titolare della cattedra di Bassanelli a Bologna), alla Scuola di specializzazione di diritto agrario, articolata in due rami, diritto agrario privato e diritto agrario pubblico, nella seconda metà degli anni ‘20; penso ad Ageo Arcangeli, giuscommercialista, autore di un importante testo istituzionale di diritto agrario⁵², oltre che costruttore del criterio della “normalità” per l’individuazione delle attività connesse dell’impresa agricola.

E’ una scuola di diritto agrario, che, dopo una pausa nel secondo dopoguerra, riprese la sua rilevanza con l’arrivo di Carlo Alberto Graziani, prima e di Lucio Francario, dopo, i quali diedero, insieme al maceratese on. Adriano Ciaffi, un notevole contributo alla storica legge di riforma dei contratti agrari del 1982. Peraltro, la continuità della ricerca e della disciplina in ambito gius-agraristico è oggi affidata ad un valido gruppo di giovani studiosi e docenti dal brillante futuro.

Anche al di fuori dell’ambito accademico, questo territorio ha espresso studiosi di vaglia nel campo delle discipline agraristiche: economisti come Ghino Valenti di Macerata, al quale è intestato

un Laboratorio interdipartimentale in questo Ateneo, e Francesco Coletti di San Severino e giuristi come Giovanni Zucconi di Camerino (su cui a lungo e approfonditamente è intervenuto Paolo Grossi).

6. Vorrei, però, riprendere questo filone soprattutto perché è stato uno dei campi di ricerca del nostro laureando più coerenti e significativi, con straordinarie ricadute ben al di là della mura di Gerico delle tradizionali discipline giuridiche

Il punto di partenza di questo percorso grossiano risiede nella critica al monismo giuridico quale portato della modernità, sul piano sociale espressa dall'affermazione della borghesia e sul piano giuridico dai processi di codificazione.

Il XIX secolo è aperto e chiuso, rispettivamente, dal Codice civile francese promulgato da Napoleone nel 1804 e dal BGB tedesco (*Bürgerliches Gesetzbuch*), promulgato il 18 agosto 1896 da Guglielmo II, imperatore tedesco e re di Prussia, che entrò in vigore ben quattro anni dopo, il 1° gennaio del 1900, proprio perché assumesse i caratteri di un evento epocale.

Quei Codici, ha osservato Pietro Rescigno, "hanno contribuito a mettere su un trono la legge [...] come fonte cui sono strettamente connessi gli ideali di positività e statualità del diritto"⁵³. E' stato "un crescendo" – ha sintetizzato Paolo Grossi – in cui "sempre più si stagliava la presenza totalizzante dello Stato, un soggetto politico ignoto alla civiltà medioevale; statalismo e legalismo diventavano sempre più i tratti tipizzanti della modernità, fino ad arrivare con la rivoluzione francese a quell'acme legalistico rappresentato dall'età dei Codici"⁵⁴.

E' il trionfo, insomma, dell'assolutismo giuridico e, in particolare, dell'unicità del modello proprietario, la cui concezione "se metteva al bando, da un lato antichi diritti feudali, non tollerava, dall'altro, la divisione del bene per utilità"⁵⁵.

"Alla civiltà del pluralismo e dell'effettività si sostituisce la civiltà del monismo e della validità: perché una regola sociale possa dirsi giuridica è ormai necessaria la perfetta corrispondenza ad un modello centrale autoritario"⁵⁶.

Eppure, prima ancora della stessa promulgazione del BGB, quel mondo che i codici volevano rappresentare e/o ingabbiare in formule generaliste e onnicomprensive mostrava i suoi strutturali

cedimenti.

L'attardata nobiltà del Secondo Impero francese che si riuniva al 20 di rue de Berri nel salotto della principessa Matilde Bonaparte, nipote di Napoleone I e figlia di Gerolamo Bonaparte, viveva in un mondo paragonato dai fratelli Goncourt nel loro *Journal* ad un fuoco d'artificio che si spegne sotto la pioggia⁵⁷.

La stessa borghesia avanzante, accecata dai simboli del modernismo di fine Ottocento, iconograficamente rappresentati dalla Tour Eiffel e dal celebre quadro di Claude Monet, *La Gare Saint-Lazare*, splendente di acciaio e vetro, non vedeva il "paese reale".

L'Italia, in particolare, era in tumulto. L'avvio del percorso unitario aveva evidenziato una serie impressionante di problematiche istituzionali e giuridico-amministrative (trattate da Grossi con una sintesi di rara finezza)⁵⁸, economiche (il Mezzogiorno, specialmente), politiche (l'ingresso del movimento operaio nella vita dello Stato e la risposta repressiva a colpi di cannone di Bava Beccaris a Milano).

Solo l'esperienza in trincea avrebbe unificato e reso unitario un paese ancora privo di identità⁵⁹. Basti vedere, in questo senso, la testimonianza di Emilio Lussu, *Un anno sull'altipiano*, trasformato in film da Francesco Rosi, "Uomini contro", quelle dei poeti italiani impegnati in guerra⁶⁰ e le riflessioni giuridiche di Vittorio Scialoja e Filippo Vassalli, tra gli altri⁶¹.

Eppure, benché all'interno di un quadro strettamente condizionato dal classismo e da un ritardo politico, l'agricoltura seppe mostrare, grazie all'Inchiesta agraria Jacini degli anni '70 del XIX secolo, una vitalità ed un'effettività che smascherarono ogni finzione giuridica, ogni ipocrisia sociale, dando alle cose il loro reale nome, miseria compresa.

A fronte del monismo giuridico e dell'individualismo proprietario tanto declamati emergono "forme diverse di appartenenza - forse, addirittura pre-romane, ma ancora resistenti in tutta la penisola e soprattutto nell'arco alpino orientale – che venivano a prendere la sostanza socio-economica di veri e propri assetti collettivi"⁶², i quali non potevano non apparire come eversivi rispetto all'impianto giuridico codificato.

7. Su questa scia, si innesta il contributo di Paolo Grossi, *“Un altro modo di possedere”*⁶³, il cui titolo così suggestivo è tratto da un illuminante saggio di Carlo Cattaneo⁶⁴.

Quante e quali riflessioni e considerazioni sono state fatte e potrebbero essere ancora fatte sul libro e sul suo contenuto. Vorrei però rinviare, per la significatività scientifica e l'immediatezza organizzativa alla già citata Tavola rotonda svoltasi a Roma il 19 dicembre 1977⁶⁵ a cui parteciparono Luigi Capogrossi, Adolfo Di Maio, Stefano Rodotà, Massimo Brutti, Michele Giorgianni, Vincenzo Piano Mortari, Cesare Salvi, Federico Spantigati e lo stesso Grossi che concluse la discussione.

Il libro, riprendendo quello che lo stesso Paolo Grossi ha definito “il tema assillante di un trentennio: il rapporto uomo/cose”⁶⁶, si colloca (ed è qui a mio parere la ragione della Sua meritata fortuna) all' intersezione e convergenza di diversi processi ed accadimenti che trovano nel testo motivazione e slanci al tempo stesso.

Con lo studio degli assetti fondiari collettivi Paolo Grossi compie una sorta di rivoluzione copernicana, giuridica e non solo, analoga a quella che nel campo della pittura hanno realizzato altri toscani di rilievo, i Macchiaioli, in quel tornante storico che “un nuovo modo di possedere” indaga. Questo gruppo di artisti alla fine della prima metà del XIX secolo rompe con la tradizione pittorica neoclassica e romantica, con le composizioni accademiche, esce dall'atelier per dipingere *en plein air*, con un campo panoramico in cui i soggetti sono un dettaglio “vivo” in un paesaggio reale. Di più. Nelle campagne fiorentine, i Macchiaioli si interessano alla società rurale, non ancora toccata dai progressi industriali e dalle trasformazioni urbane, dipingendo scene di contadini nella loro dura realtà quotidiana⁶⁷.

Con altrettanta luminosità scientifica Paolo Grossi mostra – e riporto le Sue parole – come accanto “alla cultura dell'individualismo giuridico e della proprietà privata individuale, scorresse lento nella storia giuridica occidentale, provenendo da tempi remotissimi ma continuativamente, un altro filone, modesto perché espressione delle prassi agraria e silvo-pastorale, pervicacemente difeso dalle popolazioni rustiche, imperniato su una diversa visione del rapporto uomo/terra.

Non l'appartenenza a un singolo uomo con l'esclusione di tutti gli altri, non un potere dispositivo caricato di assolutezza, non una dimostrazione etica e sacrale della proprietà, bensì lo strumento di sopravvivenza di una comunità organizzata, dove titolare è la comunità pensata come una ininterrotta catena generazionale, dove il singolo - membro - neanche se incarna la guida e il governo della comunità - ha poteri dispositivi sulla terra. [Non si tratta di] due assetti organizzativi, ma ben di più. Da un lato, il primato della comunità sul singolo e il primato della cosa (della natura, di ciò che noi oggi chiamiamo ambiente) sul soggetto umano; dall'altro, valori perfettamente capovolti”⁶⁸.

Assetti organizzativi, strutture sociali prima ancora che economiche, valori ideali molto diffusi in Italia con diverse denominazioni (comunanze nelle Marche, partecipanze in Emilia, regole nel Cadore), risalenti nel tempo e molto pervasivi nella realtà dei luoghi⁶⁹, presenti in tutta Europa come dimostrano le ricerche di Guidetti e Stahl⁷⁰. La stessa letteratura italiana ne ha reso diffusa testimonianza (dal calabrese Vincenzo Padula già subito dopo l'Unità d'Italia, con “Antonello capobrigante calabrese”, al molisano Francesco Jovine, con “Le terre del Sacramento”, nell'immediato secondo dopoguerra, dall'abruzzese Ignazio Silone con “Fontamara” al calabrese Mario La Cava, con “I fatti di Casignana”, dal friulano Carlo Sgorlon, con “Gli dei torneranno” al sardo Giuseppe Dessì con “Paese d'ombra”, che ottenne nel 1972 il Premio Strega).

“Un altro modo di possedere” introduce una nuova linfa negli studi giuridici e si connette con un “clima giuridico”, quello degli anni '70 del XX secolo, in piena effervescenza. Anni segnati dalla fondazione di *Politica del diritto* di Stefano Rodotà, dai *Materiali per la storia della cultura giuridica* di Giovanni Tarello, dal ripensamento delle categorie giuridiche in senso economico grazie agli interventi di Pietro Trimarchi e Guido Calabresi e da grandi novità nei contenuti della didattica, in particolare nel diritto del lavoro e nel diritto pubblico, oltre che nella filosofia del diritto e nel diritto civile, come ha ricordato Guido Alpa, nel citato volume su Paolo Grossi⁷¹.

“Un altro modo di possedere” manifesta ancora oggi un esatto precipitare nel nostro presente, proiettando le sue vitali radici

su fenomeni nuovi in spontaneo, inquieto e disordinato incedere, in particolare quelli dei beni comuni, dell'agricoltura urbana, della proprietà ambientale. Fenomeni, questi, i quali confermano l'attualità delle categorie ordinanti nel pensiero giuridico di Grossi - il pluralismo, la effettività- alla luce peraltro dell'ormai affermato principio costituzionale della sussidiarietà (che apre significativi scenari sociali, economici e giuridico-istituzionali).

"Un altro modo di possedere" si incanala sulla luminosa e persistente lezione del Maestro del nostro Maestro, Enrico Finzi, a sua volta allievo di Giacomo Venezian. Finzi nel primo Congresso nazionale di diritto agrario del 1935⁷², nella sua relazione "Diritto di proprietà e disciplina della produzione", osserva icasticamente e significativamente: "è nell'officina delle cose che si preparano i nuovi progressi del diritto patrimoniale" e aggiunge profeticamente: "non è difficile intravedere il momento nel quale la complessità che è sempre maggiore nel mondo esterno penetrerà anche in quello giuridico"⁷³.

In quel Congresso era germogliata, grazie in particolare a questa relazione, "l'intuizione che fosse ora di guardare - come ha sottolineato Paolo Grossi in un saggio dell'ormai lontano 1988, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico* - al rapporto fra uomo e cose non più dall'alto del soggetto, bensì ponendosi a livello delle cose e osservando dal basso quel rapporto"⁷⁴.

8. Oggi, a dar più avanzato corpo a questa intuizione, arrivano analisi, studi e movimenti sulla cittadinanza attiva e la democrazia partecipativa, il cui valore "sta proprio nel comune sforzo di produrre diritto 'dal sotto in su' - è l'esatta espressione di Finzi al primo Congresso - attraverso processi formali nuovi che sappiano raccogliere l'intelligenza collettiva"⁷⁵.

Su questo percorso dal basso verso l'alto, sollecitato anche in una più ampia dimensione europea, hanno scritto il filosofo francese Etienne Balibar, pur all'interno di una più ampia riflessione sulle disuguaglianze⁷⁶ e il sociologo tedesco Ulrich Beck nel suo recentissimo volume, *Europa Tedesca*⁷⁷ per i quali la rifondazione dell'Unione europea, in vista della costruzione di un'altra Europa, può nascere solo 'dal basso' e da uno sviluppo senza ostacoli delle iniziative dei cittadini nelle loro diverse forme.

Questo ribollito di iniziative diffuse e dal basso segnala innanzitutto le problematiche dei "beni comuni". L'agire del movimento dei "beni comuni" si fonda su un modello teorico che punta al superamento della tradizionale dicotomia tra appartenenza privata individuale e/o appartenenza pubblica, richiamandosi idealmente, pur con differenze sostanziali, al risalente e storico schema organizzativo "terzo" della proprietà collettiva.

Ancorché beni comuni e proprietà collettiva non vadano né confusi né sovrapposti, l'enfasi sul comune "non è l'auspicio di un ritorno al pubblico ai danni del privato, ma piuttosto la tensione verso un'alternativa in termini sociali, economici ed istituzionali che si ponga oltre la contrapposizione pubblico/privato"⁷⁸.

Tale enfasi, tuttavia, rischia di portare ad una indefinitezza semantica poiché entro il sintagma "beni comuni" viene ricompresa un'ampia casistica. I "beni comuni" sono diventati l'esemplificazione di un linguaggio nuovo, che fa riferimento a mondi distanti e talvolta incoerenti: sanità, università, lavoro, genere umano, germoplasma, animali e piante selvatiche, sementi, beni artistici, le lingue, la cultura, le acquisizioni scientifiche, lo spazio urbano, oltre ai ben più corposi riferimenti ad acqua, energia, clima, paesaggio, ambiente, atmosfera, ovvero a quegli elementi vitali, eco sistemici che la natura fornisce all'umanità⁷⁹.

L'eterogeneità del sintagma conferma l'esistenza di un paesaggio giuridico nuovo, plurale e globale, il quale segnala nei beni comuni la più recente frontiera delle trasformazioni proprietarie. Attraverso le dinamiche e le problematiche poste dai beni comuni la proprietà torna ad apparire ancora come luogo di un conflitto fondamentale di cui però sono mutati i termini, che vanno oltre il risalente conflitto tra abbienti e non abbienti e il tradizionale schema di appartenenza pubblico/privato.

È ormai visibile un intreccio nuovo determinato dall'emergere e dal diffondersi di interessi di natura collettiva, i quali ripropongono non soltanto la questione tradizionale dell'attribuzione soggettiva o dei criteri di gestione dei beni in proprietà, quanto anche mettono in dubbio l'attitudine stessa delle tecniche proprietarie ad affrontare e risolvere nuovi problemi di distribuzione ed uso delle risorse⁸⁰.

Emerge qui con fondatezza e prepotenza il richiamo al dato

giuridico che connota, e da tempo risalente, le proprietà collettive. Dove fondare il tratto distintivo di uno statuto dei beni comuni se non nel rapporto con la comunità di riferimento? Tra "bene comune" e comunità si crea, infatti, una circolarità relazionale: l'uno non esisterebbe senza l'altro. Anzi, pur nel reciproco effetto costitutivo, si crea tra questi due elementi una dimensione diacronica, nel senso che il bene va oltre la comunità di riferimento poiché esso esprime un interesse che si dilata verso le generazioni future⁸¹.

Resta, così, aperto il problema dell'individuazione della comunità di riferimento, rispetto alla quale si è osservato che "non può essere intesa nel senso premoderno di comunità chiusa e statica"⁸² poiché in una società complessa e policentrica quale quella attuale insiste un fascio di rapporti che accompagna il sistema relazionale del singolo non più interpretabile in un'ottica ottocentesca e liberale (autoriferita, cioè, ed autocentrata sull'individualità del soggetto).

Come è stato rilevato, l'appartenenza (pubblica/privata) non è un elemento necessario del bene comune⁸³, ma lo è di certo la gestione conseguente alla fruizione collettiva, la quale presuppone governo, tutela e controllo "ad opera di una comunità variamente individuata"⁸⁴.

Al di là delle differenziazioni sostanziali, collettiva e comune esprimono due diverse dimensioni negate dall'individualismo giuridico moderno.

Come ha scritto recentissimamente Paolo Grossi⁸⁵ siamo di fronte, per quanto attiene ai "beni collettivi" ed ai "beni comuni" a un itinerario in corso. All'interno di esso, la prassi sociale, la normativa nelle sue diverse fonti, la stessa giurisprudenza costituzionale, la dottrina giuridica più attenta confermano la radicata vitalità della proprietà collettiva nei suoi contenuti e nelle sue funzioni più attuali, ovvero quelli ambientali.

9. Questo contemporaneo e decisivo ruolo delle proprietà collettive evidenzia i nuovi paradigmi dello sviluppo agricolo ed il suo contributo al più generale sviluppo.

Sono mutati, nel tempo, il ruolo e le funzioni dell'agricoltura,⁸⁶ e gli stessi confini da attribuire alla materia agricola⁸⁷. Sono, inoltre, mutati i termini della "questione agraria" e in particolare

i rapporti città/campagna non vissuti più in termini di dipendenza e/o subalternità.

Da un lato, infatti, le città sono divenute "più diversificate tenuto conto dei processi di individualizzazione, di europeizzazione, di globalizzazione che si traducono in termini di vivibilità degli individui"⁸⁸. Dall'altro, sempre più va diffondendosi, senza soluzione di continuità, un territorio agricolo periurbano all'interno del quale "si stanno delineando indizi di nuove ecologie tra territorio e società [in cui le aree agricole] continuano ad essere una campagna attiva e produttiva, che propone forme ed economie del mondo rurale, ma che è anche attraversata dal fermento delle attività innovative e creative che dipendono dalla prossimità urbana, assolvendo in tal modo al bisogno di natura e di spazi per il *loisir* ed il tempo libero dei cittadini"⁸⁹.

Ebbene, le proprietà collettive sono insediate proprio all'abbrivio di questi percorsi, intrecciando la tradizionale funzione produttiva con quella ambientale. Una nuova e vitale dimensione, questa, che emerge dai processi reali e supportata da un'attenta lettura della Carta costituzionale e da recentissima Giurisprudenza costituzionale e di merito.

Per quanto riguarda i processi economico- sociali non possiamo non osservare che, se "nel 1923 o nel 1927, conservare l'ambiente voleva dire soprattutto impedire i dissesti idrografici del suolo, sviluppando a questo scopo e conservando un patrimonio forestale, che poteva servire inoltre come autonoma risorsa, oggi il problema conservativo assume ben altre dimensioni ed intensità"⁹⁰.

Non si tratta soltanto di conservare aree immuni dall'inquinamento ambientale, quanto anche dare una concreta risposta all'esigenza ormai indifferibile a livello globale di uno sviluppo economico sostenibile, con al centro la tutela di risorse sempre più scarse come l'acqua, il cibo, le specie vegetali.

La Carta costituzionale offre strumenti interpretativi in questa direzione. Il primo richiamo va immediatamente all'art. 44, poiché le letture più attente hanno consentito di interpretare la formula "razionale sfruttamento del suolo" in chiave non solo produttivistica, come pure sembrerebbe desumersi dalla presenza del (poco opportuno, ma storicamente comprensibile) sostantivo "sfruttamento", ma anche nella prospettiva della tutela

ambientale, con un'apertura in tal senso consentita dalla presenza dell'aggettivo "razionale"⁹¹, fino a giungere ad una formulazione sostanziale che, capovolgendo la dizione letterale, può intendersi come "ottimale utilizzazione del territorio"⁹².

Quanto all'art. 43 Cost., va sottolineato che, come è stato acutamente sostenuto, "i poteri riconosciuti alla comunità proprietaria non solo per l'amministrazione dei beni, ma anche per la loro gestione produttiva, possono essere interpretati in chiave di riserva originaria alle medesime dell'attività organizzata intesa alla produzione di un servizio essenziale per tutta la collettività nazionale: quello diretto alla conservazione dell'ambiente e alla gestione delle eventuali situazioni di monopolio, generale o locale, a questo connesse"⁹³.

Un'interpretazione innovativa, questa, che, specie per quanto riguarda gli effetti, ha il pregio di sintonizzarsi sia con le letture più attente ed attuali da parte della dottrina che con gli indirizzi recenti della legislazione comunitaria e nazionale. Si pensi, ad esempio, al "riconoscimento di un corrispettivo monetario proporzionale all'importanza del servizio reso dalle popolazioni proprietarie"⁹⁴.

Per quanto riguarda in particolare i servizi di natura ambientale, l'art. 39, secondo comma, del reg. Ce n. 1698/2005, confermando ed aggiornando le misure agro-ambientali di cui al reg. n. 1257/99⁹⁵, precisa, come prima rilevato, che "i pagamenti agroambientali possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio [oltre che agli agricoltori], quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali".

È la codificazione, in sostanza, del fatto che le comunità proprietarie di beni collettivi possono esercitare, anche in modo remunerato, attività di servizi ambientali. Possono, cioè, essere destinatarie di provvidenze finanziarie, nondimeno comunitarie, le quali si fanno carico, da un lato, delle diseconomie di mercato e, dall'altro, remunerano, appunto, i servizi resi dalle popolazioni locali.

Ad autorevole conferma di questo nuovo orizzonte che valorizza gli assetti fondiari collettivi nei rapporti uomo/cose sono intervenute la Corte di Cassazione e, prima ancora, la Corte costituzionale.

Quest'ultima, con la sentenza n. 46 del 20 febbraio 1995, nella quale "facendo propri - come ricorda Paolo Grossi - spunti rinvenibili nella analisi di uno dei più fini studiosi degli assetti fondiari collettivi, Guido Cervati", afferma "uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio in cui si esercitano"⁹⁶.

Questa posizione viene confermata nella sentenza n. 310 del 27 luglio 2006, la quale, oltre a ribadire il contributo degli usi civici alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio (da ciò "l'interesse della collettività generale alla conservazione" degli stessi usi civici), significativamente sottolinea un importante ed innovativo profilo, ovvero quello di "una stretta connessione fra l'interesse della collettività alla conservazione degli usi civici e il principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede locale".

Proprio "questa rinnovata scoperta della dimensione collettiva - per usare ancora un volta le parole di Paolo Grossi - identificata nella sua tipicità e colta nella sua capacità di integrare l'arida tassonomia che il codice opera della nozione di "pubblico", applicata ai beni, [trova] una organica sistemazione"⁹⁷ in una sentenza delle sezioni unite civili della Cassazione del 14 febbraio 2011, n. 3665⁹⁸. Secondo la suprema Corte oggi "non è più possibile limitarsi, in tema di individuazione dei beni pubblici o demaniali, all'esame della sola normativa codicistica del '42, risultando indispensabile integrare la stessa con le varie fonti dell'ordinamento e specificatamente con le (successive) norme costituzionali.

Da tale quadro normativo-costituzionale [...] emerge l'esigenza interpretativa di 'guardare' al tema dei beni pubblici oltre una visione prettamente patrimoniale-proprietaria per approdare ad una prospettiva personale-collettivistica.

Ciò comporta che, in relazione al tema in esame, più che allo Stato apparato [...] debba farsi riferimento allo Stato collettività, quale ente esponenziale e rappresentativo degli interessi della cittadinanza (collettività) e quale ente preposto alla effettiva realizzazione di questi ultimi; in tal modo - rimarca la Corte - disquisire in termini di sola dicotomia di beni pubblici (o demaniali)-privati significa, in modo parziale, limitarsi alla mera individuazione della titolarità dei beni, tralasciando l'ineludibile

dato della classificazione degli stessi, in virtù della relativa funzione e dei relativi interessi a tali beni collegati”.

Questo terreno trova sensibile la più attenta dottrina civil - agraristica.

All'interno, infatti, di un suggestivo percorso di ricerca volto a configurare il diritto di proprietà della terra come diritto non patrimoniale, non interpretabile alla stregua di beni suscettibili di sfruttamento economico, le proprietà collettive sono individuate, con afflato “biblico” e con echi capograssiani, da C. A. Graziani come esemplare fattispecie in cui la terra appare un bene giuridico non avente esclusiva utilità economica: alle proprietà collettive è possibile fare riferimento come modelli di gestione non aggressiva nei confronti della terra ma che abbia al centro valori che essa esprime e che miri pertanto alla conservazione degli antichi istituti non nel segno di un ripiegamento verso il passato, ma, proprio perché essi testimoniano vitalità, nel segno dell'apertura verso il futuro⁹⁹.

Da ultimo, a conferma della profonda e sempre attuale influenza scientifica del Maestro, da un lontano versante geopolitico arriva oggi una monografia di Rodrigo Míguez Núñez sulle rivendicazioni del diritto alla terra nelle Ande centrali¹⁰⁰, pubblicata nella Biblioteca del Centro di studi del pensiero giuridico moderno che compie quest'anno i suoi primi quaranta anni.

Come si evince già dal titolo, l'argomento è costituito dalla storia dei conflitti tra l'ideologia europea in materia di proprietà, che trova espressione nei codici civili e la cultura originaria delle Ande.

L'Autore, pur utilizzando metodologie e fonti storiche, si serve di approcci multidisciplinari riferiti all'economia, all'antropologia, all'etnostoria, con la conseguenza di fare emergere in tutta la loro densa e risalente consistenza le consuetudini come fonte normativa.

Scartati come indice di semplificazione i concetti europei di proprietà (privata, comunitaria, feudale) giacché questa tipologia presuppone una “mutua esclusione”, per Núñez “si tratta di pensare a un sistema di diritti combinabili, cioè di elementi che variano secondo la realtà locale e secondo i mezzi materiali e intellettuali che ogni società dispone per controllare la natura”¹⁰¹.

Insomma, tra persone e cose si concreta una dimensione olistica, in cui “il sistema di accesso alla terra si comprende solo se si considera la posizione o la condizione del soggetto nella comunità”¹⁰². La giuridicità che nasce dal mondo dei fatti, e dalla concretezza dei rapporti sociali, tanto indagata dal prof. Grossi, funge da luminoso ponte tra due mondi così distanti, ma collegati da pratiche alternative alle strutture statali dominanti o di primaria importanza. Dagli Appennini alle Ande, potremmo dire, nel sottolineare la persistenza di forme proprietarie comunitarie.

10. Ancora una volta, dunque, non si tratta del passato ma di un percorso che nel segno della continuità/discontinuità giunge oggi al fenomeno globalmente diffuso dell'agricoltura urbana. Si tratta di quell'attività localizzata entro un'area urbana, o ai suoi limiti, che produce e distribuisce una varietà di prodotti alimentari e servizi, “(ri)utilizzando gran quantità di risorse umane e materiali, prodotti e servizi all'interno e intorno a quell'area e in cambio fornendo gran quantità di risorse umane e materiali, prodotti e servizi a quell'area”¹⁰³.

Ma, vi è un collegamento tra questa nuova dimensione dell'agricoltura e il pensiero del prof. Grossi? E dove esso è rinvenibile?

Constatiamo, innanzitutto, a livello mondiale¹⁰⁴ un fenomeno già presente, in differenti condizioni, verso la metà del IX secolo, quando, come ha scritto Gino Luzzatto, in molte città “la maggior parte dell'area era occupata da prati e da terre coltivate [e] il vescovo, il conte, gli alti ufficiali e i pochi vassalli maggiori o minori, che spesso, ma non sempre, avevano la loro residenza in città, ricevevano entro di questa almeno una parte dei censi in natura dai loro coloni”¹⁰⁵.

Un tempo, dunque, “le popolazioni arcaiche cercavano dunque di legarsi al territorio, rinunciando al nomadismo per sviluppare l'economia agricola e difendersi dai nemici: le città diventavano luoghi sicuri, protetti e fortificati”¹⁰⁶. Al contrario, nella globalizzazione, il diritto di vivere il territorio si espande, supera le frontiere e comprende l'intero pianeta alla ricerca di un'esistenza dignitosa e di uno spazio ad essa funzionale.

L'antropizzazione e l'inurbamento pongono in una diversa

ed asimmetrica luce, i rapporti economici, sociali e culturali e modificano il contesto delle relazioni tra Nord e Sud del mondo, tra città e campagna, tra ceti e tra le persone stesse. E sono queste ultime a reclamare nuove forme di vita, fatte di umanità, equità, solidarietà e sicurezza, a partire da quella alimentare.

In questa dimensione, al pari dell'arte urbana, la *Street Art* (Keith Haring ed i suoi graffiti, ma anche le installazioni nei grandi centri metropolitani, da César a Parigi, in rue du Cherche Midi, a Claes Oldenburg, in piazza Cadorna a Milano) che abolisce le frontiere tra creazione e vita quotidiana, l'agricoltura urbana rimodula il rapporto tra uomo, spazio, natura. Non solo. Nella pratica tumultuante, tali fenomeni rendono ineludibile e reclamano con forza l'applicazione di principi come quelli della sussidiarietà e della coesione sociale.

Diversamente denominati¹⁰⁷, essi mostrano innanzitutto i segnali di una "economia civile" che va oltre i confini del profitto. Espandono, inoltre, lungo la linea discontinuità/continuità i confini territoriali e funzionali dell'agricoltura, confermandola come un crocevia multidimensionale: volano, cioè, di valori ideali, culturali, umanistici in senso lato, che affondano e rinascono nel fare e dal fare della terra.

Si tratta in sostanza di un ritorno al diritto come ordinamento, i cui processi reali scuotono una consolidata gabbia normativa che ha ricondotto dal 1942 ai tempi recenti le attività agricole nella fattispecie semplificatrice e necessariamente artificiale dell'impresa.

Possiamo, forse, dire che l'agricoltura urbana allo stato attuale esprima un profilo indubbiamente ancora problematico sul piano tecnico giuridico, ma importante sul piano dell'evoluzione della fattualità e della specificità del diritto dell'agricoltura. Si tratta, anche in questo caso, non di imposizioni politiche, ma di germinazioni spontanee, "realtà di radici appartenente alla natura stessa del corpo sociale"¹⁰⁸.

Se il sociologo Jean Pierre Le Goff interpreta la *fin du village* come specchio del più generale malessere nazionale francese¹⁰⁹, su un versante specularmente opposto, *Le Monde* dedica un fascicolo monografico ai *nouveaux paysans*¹¹⁰.

Questi "nuovi contadini" interrogano il giurista, pongono domande, chiedono risposte, aspettano contributi risolutivi.

Si è già detto dell'art. 39 del Trattato di Roma, oggi di Lisbona, e della sua configurazione "plurale" dell'agricoltura, ma bisogna sottolineare con forza che la stessa legislazione comunitaria (il diritto derivato) ha oltrepassato da tempo la dimensione esclusiva dell'impresa e della sua logica produttivistica. Il regolamento CE n. 2078/92 sul ritiro dei seminativi dalla produzione; il regolamento n. 1782/2003, che considera (art.2) come attività agricola "il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali"; il regolamento n. 1698/2005 sullo sviluppo rurale (in particolare art. 39, comma 2, ma non solo), che considera destinatari dei pagamenti agro-ambientali possessori, detentori e indistintamente, "altri gestori del territorio" (non solo, dunque, gli imprenditori) sono fortemente indicativi di un altro modo di pensare all'agricoltura, ai soggetti che la praticano. Di più. La stessa proposta comunitaria per la futura programmazione settennale della figura dell'agricoltore attivo, sembra, perlomeno nell'attuale fase di elaborazione, confermare questo orientamento.

L'immediata applicabilità della norma comunitaria e il suo automatico inserimento nell'ordinamento interno ci consentono, in sostanza, di "dubitare che la modernità sia tutta nell'impresa, e in qualsiasi tipo di impresa, e che la vitalità di una società rurale [ma non solo rurale] si esprima nelle attività che si affermano solo per il livello di reddito individuale comunque raggiunto [...] piuttosto che nella capacità di generare benessere collettivo, dove benessere collettivo significa soprattutto cultura, tradizioni, salute, ambiente, conservazione dei valori e dei beni fondamentali, a partire dalla terra"¹¹¹.

Da questo punto di osservazione, il fenomeno dell'agricoltura urbana non è, infatti, che l'ulteriore e specifica espressione di un più generale processo di modificazione dei bisogni sociali e dell'emersione di nuovi criteri di organizzazione dei servizi¹¹². Nell'interpretare e gestire i nuovi caratteri assunti da questi nuovi bisogni, appare senza dubbio più idonea la titolarità di un soggetto radicato a livello locale, che opera sulla base di relazioni di prossimità. L'autogoverno delle comunità, il cui fondamento risiede nel principio di sussidiarietà presente nella nostra Costituzione e nel Trattato di Lisbona, offre una prospettiva ulteriore rispetto alla tradizionale dicotomia pubblico-privato, da un lato, e/o Stato-

mercato, dall'altro. Peraltro, nel caso dell'agricoltura urbana, la presenza di un gruppo sociale di riferimento, costituisce dal punto di vista giuridico un parametro distintivo per la configurazione giuridica di un bene comune¹¹³.

Per quanto minoritario in termini economici, il contributo dell'agricoltura urbana è, invece, rilevante in termini di coesione sociale, di tutela ambientale, di qualità della vita, di espressività non solo di una nuova antropologia urbana, ma delle stesse "forme" architettoniche della città.

L'agricoltura urbana appare, in sostanza, la più recente espressione della pluralità, dell'effettività dell'agricoltura e della specificità del diritto che la regola, ma appare anche come limpida espressione del pluralismo giuridico, che trova qui, attraverso i profili dell'autonomia negoziale, un centro di produzione del diritto che parte dal basso.

L'agricoltura urbana, sia per le sue modalità, che per la sua estrema diffusione, non è che un'espressione, modesta se si vuole, della globalizzazione, la quale, sul piano del diritto ha messo in crisi gli Stati nazione, la primazia della politica, il monismo normativo, l'onnicomprendività e l'astrattezza della legge, la gerarchia delle fonti, tanto che autorevoli giuristi come Giorgio Berti sottolineano un nuovo disordine delle fonti e sociologi come Raymond Boudon parlano, con riferimento al mutamento sociale, di "posto del disordine"¹¹⁴.

11. Nell'epoca della globalizzazione "i processi di produzione giuridica si spostano dai centri del diritto [...] alle sue periferie, verso i confini tra il diritto e le altre sfere sociali globalizzate. Il diritto del nuovo mondo è innanzitutto periferico, spontaneo e sociale"¹¹⁵. Semmai, in quest'epoca di capitalismo maturo, definito tecno-nichilista, è la tecnica che si è appropriata dell'attività di normazione e in tal modo non solo rende possibile la globalizzazione ma ne decide la disciplina¹¹⁶.

Ad una globalizzazione policentrica, in cui diverse sfere rompono i propri confini regionali per costituirsi in settori globali autonomi, corrisponde una "governance multicentrica – ovvero – un sistema multistratificato, multidimensionale e multi-attore"¹¹⁷.

Insomma, il paesaggio giuridico del terzo millennio, o

meglio, secondo la definizione di Grossi, del secolo lungo non ancora terminato, è reso complesso dalla compresenza dei diritti degli Stati e delle organizzazioni sovrastatali e internazionali, dei modelli contrattuali globalizzati e dei codici deontologici, che, nell'insieme definiscono i nuovi orizzonti della normazione.

La fattualità, in sostanza, a lungo relegata in un cono d'ombra della irrilevanza giuridica, si prende la sua rivincita, trovando nuovi spazi d'espressione. Assistiamo, oggi, com'è stato rilevato, "ad una sorta di processo di liberazione di energie giuridiche", che erano tradizionalmente nascoste o annullate sotto la cappa della 'onnipotenza' e della esclusività della legislazione e del legislatore¹¹⁸. Processo che motiva e spiega il ruolo crescente della Giurisprudenza, non solo come fonte del diritto¹¹⁹, ma anche come "contropotere", capace, cioè, "di opporsi al carattere rappresentativo delle maggioranze politiche o di voler 'rappresentare' voci e bisogni che lì non arrivano"¹²⁰.

"Il secolo lungo non è ancora terminato e il suo distendersi non è ancora riuscito a disegnare linee certe per il nostro paesaggio giuridico. Il pos-moderno ci sommerge ancora con le sue acque agitate [e], forse, tra i giuristi il meno sgomento è proprio lo storico del diritto, abituato come nessun altro al movimento e al mutamento [...]"¹²¹.

Un poeta francese di Martinica, Édouard Glissant¹²², rimanda a "*la pensée du tremblement*", ovvero a "*cette énorme insurrection de l'imaginaire qui porterait les humanités à se vouloir et à se créer (en dehors de toute injonction morale) ce qu'elles sont en réalité: un changement qui ne finit pas, dans une pérennité qui ne se fige pas*"¹²³.

Stiamo vivendo da tempo una fase di transizione e di incertezze e con essa dobbiamo fare i conti, sapendo che "la paura umana del nuovo è spesso grande quanto la paura del vuoto, anche quando il nuovo rappresenta il superamento del vuoto. Perciò molti vedono solo un disordine privo di senso laddove in realtà un nuovo senso sta lottando per il suo ordinamento. Non vi è dubbio che il vecchio *nomos* stia venendo meno e con esso un intero sistema di misure, di norme e di rapporti tramandati. Non per questo, tuttavia, ciò che è venturo è solo assenza di misura, ovvero un nulla ostile al *nomos*. Anche nella lotta più accanita fra le vecchie e le nuove forze

nascono giuste misure e si formano proporzioni sensate”¹²⁴.

A fronte di questo magma, ribollente e in movimento, un autorevole giurista come Guido Alpa ha sottolineato, concludendo una profonda riflessione storica sul diritto civile italiano, che “gli aspetti della modernità sono legati al diritto ‘mite’ o flessibile. Un diritto in cui si alternano fonti scritte e fonti non scritte, fonti imposte dall’autorità e fonti che si accreditano spontaneamente, che si legittimano con le prassi interne ed internazionali, che si consolidano con convenzioni”¹²⁵.

La dottrina comparatista d’Oltralpe, usando una metafora cara a Paolo Grossi, quella della nuvola¹²⁶, parla di “*nuages ordonnées*” per immaginare un diritto comune pluralista.

Mireille Delmas-Marty, associando all’immagine delle nuvole scolpite nella pietra dei gradini della Città proibita e del palazzo d’Estate l’equilibrio mobile tra fissità e movimento, osserva: “*les nuages immobiles de la Cité interdite ont le mérite de souligner la pluralité des modèles pour un futur ordre juridique mondial, mais ils incitent aussi à leur dépassement au profit d’une articulation, plus que jamais nécessaire, entre le juridique et le politique*”¹²⁷.

L’ordine giuridico in formazione non può essere abbandonato ai soli giuristi, né restare racchiuso nel diritto. Esso suppone certo un ritorno alla politica¹²⁸, ma anche “all’elaborazione dialogica – che ovviamente non esclude il conflitto – tra giuristi, politici, uomini di cultura e comuni cittadini, coautori e protagonisti di quell’impresa comune che è la pratica giuridica. La “cosa” di cui parla il diritto vive nella pratica del comprendere e dell’interpretare”¹²⁹ e, dunque, nella quotidiana esistenza.

Anche io - come Rilke - “credo che tutto quel che realmente accade non tema la morte [...]. Credo che tutte queste esperienze vissute dai solitari nel corso d’innumerabili metamorfosi, vivano in mezzo a noi.

Sono qui, forse un po’ in disparte, in direzione delle cose, ma sono qui, come le cose stesse, e come loro sono parte della nostra vita”¹³⁰.

E le esperienze che vivono i solitari, le cose che vibrano in questa tempèrie senza apparente conclusione, in questa stagione nuova in lenta formazione, chiedono al giurista un contributo

consapevole alla costruzione di un nuovo edificio giuridico¹³¹, in aderenza ai fatti della vita¹³², ben sapendo, nel nostro caso, che “l’ordinamento giuridico italiano ha nella Costituzione i suoi confini supremi”¹³³.

La lezione di Paolo Grossi è magistrale. Essa ha saputo trasmettere a intere generazioni di studiosi e di uomini non soltanto gli strumenti scientifici per interpretare e costruire il diritto, ma ha fatto sì che il diritto diventasse elemento costitutivo del nostro agire quotidiano, ampliando i confini della nostra consapevolezza di cittadini e della nostra partecipazione alla vita democratica.

Note

- 1 P. GROSSI, *Uno storico del diritto alla ricerca di se stesso*, Il Mulino, Bologna, 2008, 12.
- 2 Mi piace qui ricordare che Stefano Rodotà, allora in procinto di passare alla cattedra di diritto civile, aveva adottato tra i libri di testo "Il capitalismo nelle campagne" di Emilio Sereni.
- 3 Cfr. P. GROSSI, *La vita nel diritto*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, 21.
- 4 Pubblicato da Giuffrè, il volume - quinto di una collana che si affiancava ai *Quaderni fiorentini* annuali, Rivista fondata dal prof. Grossi nel 1971, - si inseriva nel programma di un Gruppo di ricerca per la storia del pensiero giuridico moderno, di quello che nel 1980 divenne il Centro di studi, poi elevato al rango di "Centro di ricerca e alta formazione" dell'Università di Firenze.
- 5 S. HEANEY, *Station Island*, Mondadori, Milano, 1992, 113.
- 6 Cfr. E. AGAZZI, in *Studia Austriaca*, 1996, premessa, 5.
- 7 C. TARANTINO, C. PIZZO, *Il tema proprietario*, in R. CASTEL, C. HAROCHE, *Proprietà privata, proprietà sociale, proprietà di sé*, Quodlibet, Macerata, 2013, 141.
- 8 C. TARANTINO, C. PIZZO, *op. cit.*, 142.
- 9 P. GROSSI, *Il diritto tra potere e ordinamento*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2005, 9.
- 10 P. GROSSI, *La vita nel diritto*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, 24.
- 11 P. GROSSI, *Il diritto tra potere e ordinamento, cit.*, 12-13.
- 12 P. GROSSI, *Il diritto tra potere e ordinamento, cit.*, 11.
- 13 *Ich bin derselbe noch der kniete*, in R.M. RILKE, *Il libro d'ore*, Insel, Berlino, 1905. Edizione italiana *Servitium*, 2012, con introduzione traduzione e note di L. Gobbi, 177.
- 14 I riferimenti qui citati sono riportati in M. CVETAJEVA, B. PASTERNAK, R.M. RILKE, *Il settimo sogno. Lettere 1926*, edizione italiana a cura di S. Vitale, Editori Riuniti, 1980, 215, in nota 4.
- 15 R. POSNER, *Droit et littérature*, Parigi, Presses Universitaires de France, 1996.
- 16 P. SZONDI, *Speranza nel passato. Su Walter Benjamin*, in W. BENJAMIN, *Infanzia berlinese. Intorno al millenovecento*, Einaudi, Torino, 2007, 141.
- 17 P. GROSSI, *L'Europa nel diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2007, pubblicata contemporaneamente da cinque editori europei.
- 18 P. GROSSI, *Crisi della legge e processi di globalizzazione*, in P. GROSSI-P. CIOCCA, *Prolusioni*, in *Quaderni del dottorato di ricerca in Diritto ed Economia*, Università degli studi di Napoli Federico II, Scuola superiore per l'alta formazione universitaria, Jovene editore, Napoli, 2004, 5.
- 19 W. BENJAMIN, *Sul concetto di storia*, Einaudi, Torino, 1997, 23.
- 20 B. PASTERNAK, *Autobiografia*, Feltrinelli, Milano, 2007, 80.
- 21 Esemplici, in tal senso, due volumi: l'uno di J.L. COHEN, *The future of Architecture since 1889*, London, Phaidon, 2012 e l'altro di V. GREGOTTI, *Il sublime al tempo del contemporaneo*, Einaudi, Torino, 2013.
- 22 P. GROSSI, *Un impegno per il giurista di oggi: ripensare le fonti del diritto*, Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, Napoli, 2009, riportato in *Paolo Grossi*, a cura di G. Alpa, Roma-Bari, 2011, 31.
- 23 N. IRTI *I cinquant'anni del codice civile*, Scheiwiller, Milano, 1992, 27.
- 24 P. GROSSI, *ult. cit.*, 23, per il quale il riduzionismo illuministico-borghese non ha consentito la sua naturale espansione storica.
- 25 Si possono osservare, infatti, come hanno rilevato attenti economisti agrari, "la moltitudine variegata dei territori agricoli, le molteplici combinazioni delle risorse naturali, le diverse espressioni socio-economiche, le svariate manifestazione della

cultura, l'eterogenea presenza delle tipologie delle aziende agricole, l'enorme differenziazione delle combinazioni produttive possibili, il gran numero delle espressioni organizzative del lavoro, la varietà delle conoscenze degli imprenditori e tanti elementi di differenza, presenti nell'ambiente rurale": così F. PENNACCHI, *Agricoltura e coesione sociale*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2007, 197 ss.

26 Gli studiosi della geografia rilevano che l'agricoltura europea sia articolata in vario modo e si configura nella media Europa e nell'Europa atlantica rispettivamente in coltivazioni a campi aperti e a campi chiusi, per diventare a Sud area promiscua mediterranea che appunto associa più coltivazioni nello steso campo. Ciascuno di tali sistemi [peraltro] rappresenta un complesso coerente ed è dunque al tempo stesso realtà fisica (tecnico-produttiva) e paesaggio 'percepito' nella sua diversità, un insieme di caratteri naturali e di intervento umano": così, G. MOTTA, *Paesaggio territorio ambiente. Storie di uomini e di terre*, Angeli editore, Milano, 2004, 12.

27 Cfr. L. COSTATO, *Manuale di diritto alimentare*, II edizione, Cedam, Padova, 2004, 111 ss.

28 Cfr. F. ADORNATO, *L'Autorità europea sulla sicurezza alimentare tra tecnica norme e conflitti*, in *Agricoltura e in-sicurezza alimentare, tra crisi della Pac e mercato globale*, Atti del Convegno Idaic, Siena, 21-22 ottobre 2010, a cura di E. ROOK BASILE e A. GERMANO, Milano, 2011, 305 ss.

29 Sul punto, mi permetto di rinviare, diffusamente, al mio contributo, *Agricoltura, politiche agricole e istituzionali comunitarie nel Trattato di Lisbona*, in *Riv. dir. agr.*, 2010, 235 ss.

30 Anche in questo caso si rinvia a F. ADORNATO, *La sicurezza alimentare tra primato della tecnica e crisi del diritto*, in *Riv. dir. agr.*, 2012, 405 ss.

31 Art. 2, comma 2, del Trattato su funzionamento dell'Unione europea.

32 Osserva G. TESAURO, *Diritto dell'Unione europea*, VI edizione, Cedam, Padova, 2010, 37, che al Consiglio è stato attribuito un vasto potere normativo e di coordinamento.

33 Esemplice, in tal senso, ma non condivisibile, si rivela il saggio di F. ALBISINNI, *Istituzioni e regole dell'agricoltura dopo il Trattato di Lisbona*, in *Riv. dir. agr.*, 2010, specie 244 ss.

34 P. GROSSI, *Il diritto nella storia dell'Italia unita*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, 32.

35 E' l'opinione di TESAURO, *op. cit.*, 106.

36 A. JANNARELLI, *Il diritto dell'agricoltura nell'era della globalizzazione*, Cacucci, Bari, 2001, 28.

37 P. GROSSI, *L'Europa nel diritto, cit.*, 56-57.

38 *ID, ult. cit.*, 55

39 G. ALPA, *Paolo Grossi: alla ricerca dell'ordine giuridico*, in G. ALPA (a cura di), *Paolo Grossi*, Laterza, Roma-Bari, 2011, XXXI.

40 Per una colta ricostruzione cfr. L. PASSERINI, *Il mito d'Europa. Radici antiche per nuovi simboli*, Giunti, Firenze, 2012.

41 P. GROSSI, *L'Europa nel diritto, cit.*, 20.

42 *ID, La vita nel diritto, cit.*, 29.

43 *Lettera a Ilse Jahr*, 2 dicembre 1922, in R.M. RILKE, *Lettere da Muzot*, (1921-1926), Cederna, Milano, 1947, 151-152.

44 P. GROSSI, *ult. cit.*, 30.

45 *ID, ult. cit.*, ivi.

46 Sulla decisiva influenza dello studio del diritto canonico e sull'ingresso nel Suo Pantheon di Pietro Agostino D'Avack, Paolo Grossi ha dato più volte testimonianza tra cui, v. *La vita nel diritto, cit.*, 35.

47 Vedansi: *Il diritto agrario come fenomeno storico nell'opera di Roger Grand*, in *Riv. dir. agr.*, 1959, I, 459 ss; *Il momento storico giuridico nell'elaborazione dottrinale*

dell'autonomia del diritto agrario, in *Riv.dir.agr.*, 1972, I, 35 ss; *Nascita del diritto agrario come scienza*, in *Riv.dir.agr.*, 1977, I, 464 ss; *Relazione di sintesi*, in Atti del Convegno 'Metodi e contenuti del diritto agrario moderno' (Pisa, 7-8 giugno 1985), Milano, 1986; *Una disciplina di nuovo conio: il diritto agrario*, in *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860/1950*, Milano, 2000, 239 ss; *Aspetti giuridici della globalizzazione economica*, in *I Georgofili – Atti della Accademia dei Georgofili*, serie VII, vol. I, 2003; *L'agricoltura e il suo diritto nell'età della globalizzazione*, in *Annali dell'Accademia Nazionale di Agricoltura*, 2006, 17 ss.

48 Per una ricostruzione storico-giuridica, si rinvia al nostro *Terre incolte*, in *Enc.dir.*, Milano, 1992, 269 ss.

49 P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, cit., 239.

50 *Id.*, *La vita nel diritto*, cit., 34.

51 P. GROSSI, *Relazione di sintesi*, in *Metodi e contenuti del diritto agrario moderno*, cit.

52 A. ARCANGELI, *Istituzioni di diritto agrario*, Roma, 1936. Arcangeli fu uno dei componenti (con Rocco, Vivante, Bolaffio, Valeri, tra gli altri) della Commissione ministeriale per la riforma della legislazione ed a lui si deve l'ideazione del criterio di "normalità" quale parametro identificativo delle attività connesse alle attività agricole principali che sarebbe stato inserito al secondo comma dell'art. 2135 codice civile. L'occasione consente di ricordare il qualificatissimo dibattito che si svolse sulla "Rivista di diritto agrario" in merito alla distinzione tra attività agricola e attività commerciale. Per una fine ricostruzione del dibattito, cfr. A. JANNARELLI, *Il dibattito sulla proprietà privata negli anni Trenta del Novecento*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2007, 21 ss..

53 P. RESCIGNO, *Codici. Storia e geografia di un'idea*, Laterza, Roma-Bari, 2013, 4.

54 P. GROSSI, *La vita nel diritto*, cit., 40.

55 E. ROMAGNOLI, *Introduzione a M.A.Lorizio, Demani civici e comunità montane*, Bologna, 1979.

56 P. GROSSI, *ult. cit.*, 40.

57 Cfr. H. RACZYKOW, *La Parigi di Marcel Proust*, Excelsior 1881, Milano, 2011, 132.

58 P. GROSSI, *Il diritto nella storia dell'Italia unita*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012.

59 R. MARTUCCI, *L'invenzione dell'Italia unita*, Sansoni, Milano, 1999

60 Vedasi *Le notti chiare erano tutte un'alba*. Antologia dei poeti italiani nella Prima guerra mondiale, a cura di A. CORTELESSA, Bruno Mondadori, Milano, 1998.

61 V. SCIALOJA, *I problemi dello stato italiano dopo la guerra*, Zanichelli, Bologna, 1918. F. VASSALLI, *Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1 ss. A livello non giuridico, cfr. A. PLACANICA, *Il filosofo e la catastrofe*, Einaudi, Torino, 1985.

62 P. GROSSI, *La vita nel diritto*, cit., 42.

63 P. GROSSI, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Giuffrè, Milano, 1977.

64 Cfr. C. CATTANEO, *Su la bonificazione del Piano di Magadino a nome della Società promotrice. Primo rapporto*, in *Scritti economici*, a cura di A. BERTOLINO, Firenze, 1956, vol. III, pp. 183-188. Lo stesso Cattaneo si era occupato degli aspetti sociali ed economici sull'interdizione della possidenza fondiaria agli israeliti in *Interdizioni israelitiche*, Einaudi, Torino, 1987.

65 Pubblicata in *Nuovo diritto agrario*, 1978, 3, 451-471.

66 P. GROSSI, *Uno storico*, cit., 62.

67 Esempio, in questo senso, è *L'alzaia*, quadro dipinto nel 1864 da Telemaco Signorini, in cui un gruppo di pescatori trascina esausto un'imbarcazione sotto una calura opprimente e nella totale indifferenza delle persone (in apparenza borghesi)

che passeggiano lungo la spiaggia. V. in particolare *Les Macchiaioli. Des impressionistes italiens-Exposition au Musée de l'Orangerie*, in *L'objet d'art, hors-série n.67*, 2013, 7.

68 P. GROSSI, *Uno storico*, cit., 85.

69 Per il Mezzogiorno v. E. CIARDULLI, *Della liquidazione e del governo dei demani civici nelle province meridionali. Istituzioni di diritto pubblico specialissimo*, Benevento, 1887 (volume I) e 1895 (volume II), dove si fa particolare riferimento ai demani siciliani, al Tavoliere di Puglia, al demanio Silano, al demanio Lucerino.

70 Cfr. M. GUIDETTI – P.M. STAHL, *Un'Italia sconosciuta. Comunità di villaggi e comunità familiari nell'Italia dell'800*, Jaka Book, Milano, 1977. Degli stessi Aa. va segnalato, per la Romania, *La comunità di villaggio*, Jaka Book, Milano, 1976.

71 G. ALPA, in *Paolo Grossi: alla ricerca dell'ordine giuridico*, cit., XV-XVII.

72 Definito da Paolo Grossi, "momento epifanico di particolare rilievo per il rinnovamento in atto nella nostra civilistica", in *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, in *Quaderni Fiorentini*, 17, 1988, 360, nota 2.

73 E. FINZI, *Diritto di proprietà e disciplina di produzione*, in *Atti del primo Congresso nazionale di diritto agrario*, tenuto in Firenze nei giorni 21, 22 e 23 ottobre 1935, Reale Accademia dei Georgofili, Firenze, 1936, 180.

74 In, *La proprietà e le proprietà*, cit., 360-361.

75 U. MATTEI, *L'unica via di uscita è <<da sotto in su>>*, in *Il Manifesto*, 27 aprile 2013.

76 E. BALIBAR, *Le insostenibili disuguaglianze*, in *Il Manifesto*, 4 maggio 2013. Il testo è apparso sul quotidiano francese *Liberation* e sul sito *Open Democracy*.

77 U. BECK, *Europa Tedesca*, Laterza, Roma-Bari, 2013.

78 M.R. MARELLA, *Il diritto dei beni comuni. Un invito alla discussione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2011, 105.

79 Per A. LUCARELLI, in *La democrazia dei beni comuni*, Laterza, Roma-Bari, 2013, 73, "occorre - e non a caso - evitare, nel rispetto delle differenze, eccessi di localismi e regionalismi; occorre evitare la regionalizzazione di tanti governi dei *beni comuni* che contribuirebbero a frammentare ulteriormente la tutela dei diritti fondamentali".

80 Sul punto, già antesignanamente, S. RODOTÀ, *Il terribile diritto*, Bologna, 1981. Il volume, dopo essere stato ripubblicato nel 1990, ha avuto una terza edizione ampliata: S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Il Mulino, Bologna, 2013.

81 M.R. MARELLA, *op. cit.*, 113-114. Sul punto, in generale, vedansi le note riflessioni di H. JONAS, *Il principio di responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Torino, 1990.

82 *EAD*, *op. cit.*, 115.

83 Nella proposta della Commissione Rodotà si va oltre questo profilo potenzialmente asimmetrico e, in considerazione di limiti della pubblica amministrazione, oltrepassa in prima battuta l'appartenenza, rovesciando la logica dell'art. 810 cod. civ., la quale, per via di uno schema anelastico, non dà conto della natura del bene né della attitudine a soddisfare bisogni collettivi. La Commissione si è mossa su una logica "funzionalista" nel senso che i beni comuni sono le "cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona", i cui titolari possono essere persone giuridiche pubbliche o private, fermo restando che in ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissate dalla legge".

84 L. NIVARRA, *Alcune riflessioni sul tema dei beni comuni*, in <http://giurisprudenza@unipg.it>.

85 "In corso sul piano della individuazione di norme adeguate, sul piano della stessa prassi sociale, ma soprattutto sul piano della nostra interiore consapevolezza di giuristi

troppo plagiati da mitologie e conseguenti dogmatiche”: P. GROSSI, *I beni: itinerari fra ‘moderno’ e ‘post-moderno’*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, 1085.

86 M. MERLO, E. MILOCCO, R. PANTING, P. VIRGOLETTI, *La creazione di mercati per beni ricreativi-ambientali collegati ad agricoltura e foreste: un’indagine in Austria, Germania, Italia ed Olanda*, in *Riv. ec. agr.*, 1999, 4.

87 F. ALBISINNI, *Diritto agrario territoriale*, Tellus, Roma, 2004, 14.

88 P. LE GALÉS, *Le città europee. Società urbane, globalizzazione, governo locale*, Il Mulino, Bologna, 2006.

89 M. MININNI, *Abitare il territorio e costruire paesaggi*, Prefazione a P. DONADIEU, *Campagna urbana. Una nuova proposta di paesaggio della città*, Donzelli, Roma, 2006, VIII.

90 F. CARLETTI, *Gli utilizzi di uso civico come modello per la tutela dell’ambiente*, in *Nuovo dir. agr.*, 1983, 442.

91 C. DESIDERI, *Costituzione economica ed agricoltura*, in *Nuovo dir. agr.*, 1985, 301 ss.

92 C.A. GRAZIANI, *Sull’attualità dell’art. 44 della Costituzione*, in *Nuovo dir. agr., ult. cit.*, 316.

93 F. CARLETTI, *ult. cit.*, ivi.

94 *id.*, *ult. cit.*, 443.

95 Negli artt. 22-24 e 32 del citato regolamento era previsto, con riguardo alle “misure agroambientali” che gli agricoltori avrebbero potuto, con libera determinazione del contenuto delle prestazioni di *facere* e della controprestazione pecuniaria, stipulare accordi con le pubbliche autorità preposte alla tutela del territorio; accordi esplicitamente definiti contratti, nel caso di pattuizioni tra selvicoltori e p.a..

96 P. GROSSI, *ult. cit.*, 1081.

97 *id.*, *ult. cit.*, ivi.

98 *id.*, *ult. cit.*, 1081 ss.

99 C.A. GRAZIANI, *Proprietà della terra e sviluppo rurale*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2007, specie 76, 178.

100 R. MIGUEZ NÚÑEZ, *Terra di scontri. Alterazioni e rivendicazioni del diritto alla terra nelle Ande centrali*, Giuffrè, Milano, 2013.

101 R. MIGUEZ NÚÑEZ, *Terra di scontri. Alterazioni e rivendicazioni del diritto alla terra nelle Ande centrali*, *cit.*, 40.

102 *id.*, *op. cit.*, 41.

103 Cfr. L. MOUGEOT, *Agriculture: concept and definition*, in *Growing Cities Growing Food: Urban Agriculture on the Policy Agenda*, RUAF Foundation, 2001.

104 “Seppure i singoli interventi [dell’agricoltura urbana] possono apparire modesti, sobri e dall’impatto limitato, il fenomeno nel suo complesso è tutt’altro che dimesso e sotterraneo, dal momento che negli ultimi anni ha avuto una diffusione molto ampia, pur presentando caratteri diversi, nelle aree urbane sia del Nord che del Sud del mondo. Ne sono investiti i centri delle città globali, come New York, Tokyo o Francoforte, le *banlieues* delle città mondiali come Parigi e le periferie di Roma, gli *slums* di Nairobi e le *favelas* di San Paolo, e le aree periurbane di Delhi”. Così C. CERTOMÀ, *Orti urbani, giardini condivisi, guerrilla gardening: l’impegno della società civile nella costruzione partecipata dello spazio pubblico*, in *Riv. dir. agr.*, 2012, 634-635.

105 G. LUZZATTO, *Breve storia economica dell’Italia medioevale. Dalla caduta dell’impero romano al Cinquecento*, Einaudi, Torino, 1965, 80.

106 C. BORDONI, in *Introduzione* a Z. BAUMAN, *Il buio del post-moderno*, Aliberti, Reggio Emilia, 2011, 15.

107 *Kleingarten* in Germania, *Allotment Gardens* nel Regno Unito, *Anertos marginales* in Spagna, *Orti urbani, sociali, condivisi* in Italia: ancora CERTOMÀ, *op. cit.*, ivi.

108 P. GROSSI, *Il diritto tra potere e ordinamento*, *cit.*, 11.

109 Cfr. J.P. LE GOFF, *La fin du village*, Parigi, Gallimard, 2012.

110 *Le Monde hors.série- Les nouveaux paysans*, Dicembre 2012.

111 C.A. GRAZIANI, *Proprietà della terra e sviluppo rurale*, *op. cit.*, 69.

112 Cfr. A. PACI – D. DONATI (a cura di), *Sussidiarietà e concorrenza. Una nuova prospettiva per la gestione dei beni comuni*, Il Mulino, Bologna, 2010.

113 Cfr. M.R. MARELLA, *Il diritto dei beni comuni. Un invito alla discussione*, in *Riv.crit. dir.priv., cit.*, 105.

114 Cfr., rispettivamente, G. BERTI, *Diffusione della normatività e nuovo disordine delle fonti del diritto*, in *L’autonomia privata e le autorità indipendenti*, a cura di G. GITTI, Il Mulino, Bologna, 2006, 28; R. BOUDON, *Il posto del disordine*, Il Mulino, Bologna, 1985, specie 227 ss.

115 G. TEUBNER, *La cultura del diritto nell’epoca della globalizzazione*, Armando, Roma, 2005, 61.

116 G. ROSSI, *Il gioco delle regole*, Adelphi, Milano, 2006, 61.

117 In particolare sul punto A. GIDDENS, *Le conseguenze della modernità. Fiducia e rischio, sicurezza e pericolo*, Il Mulino, Bologna, 1994. Altresi, TEUBNER, *op. cit.*, 117 ss.

118 M.R. FERRARESE, *Il successo dell’istituzione giudiziaria*, in U. VINCENTI (a cura di) *Inchiesta sulla legge nell’Occidente giuridico*, Giappichelli, Torino, 2005, 87.

119 Cfr. in tal senso G. ZACCARIA, *La giurisprudenza come fonte di diritto. Un’evoluzione storica e teorica*, Editoriale scientifica, Napoli, 2007.

120 Ancora FERRARESE, *op. cit.*, 90.

121 P. GROSSI, *Novecento giuridico: un secolo pos-moderno*, Editoriale scientifica, Napoli, 2011, 73.

122 Su cui vedasi *Antologie de la poésie française du XXè siècle*, a cura di J.B. PARA, Gallimard, Paris, 2000, 324 ss.

123 É. GLISSANT, *La Cohée du Lamentin*, Gallimard, Paris, 2005, 24-25.

124 Così C. SCHMITT, *Terra e mare*, IV^ edizione italiana, Milano, Adelphi, 2009, 110.

125 G. ALPA, in *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Laterza, Roma-Bari, 2000, 408.

126 “Il diritto non è mai una nuvola che galleggia sopra un paesaggio storico”: così P. GROSSI, *Prima lezione di diritto*, Laterza, Roma-Bari, XVI ediz., 2010, 43.

127 M. DELMAS-MARTY, *Les forces imaginantes du droit (III). Le pluralisme ordonné*, Jemil, Paris, 2006, 277.

128 M. DELMAS-MARTY, *op. cit.*, 281.

129 G. ZACCARIA, *La giurisprudenza come fonte di diritto*, *cit.*, 55.

130 R.M. RILKE, *Appunti sulla melodia delle cose*, Passigli, Firenze, 2006, 54.

131 Cfr. P. GROSSI, *L’Europa del diritto*, *cit.*, 255.

132 *id.*, *Novecento giuridico: un secolo pos-moderno*, *cit.*, 64.

133 *id.*, *Prima lezione di diritto*, *cit.*, 89

LETTURA DEL DISPOSITIVO DI CONFERIMENTO



Barbara Pojaghi
VICEDIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
DELLA COMUNICAZIONE E
DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Il 4 aprile 2012 il Preside della Facoltà Scienze politiche, prof. Francesco Adornato, propone il conferimento della laurea honoris causa in *Studi politici e internazionali* al prof. Paolo Grossi e ne illustra l'alto profilo scientifico.

Il Consiglio di Facoltà accoglie all'unanimità la proposta con la seguente motivazione:

"Paolo Grossi, giudice costituzionale, è da annoverare tra i più autorevoli giuristi contemporanei a livello mondiale.

Dopo la laurea nel 1955 presso la Facoltà di Giurisprudenza di Firenze in Storia del diritto italiano, con una tesi "sul regime giuridico delle abbazie benedettine nell'Alto Medioevo italiano, è stato Professore incaricato presso l'Università degli Studi di Siena nell'anno accademico 1960-1961 e nel 1963 ha vinto la cattedra presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Macerata. Dal 1964 al 1966 è stato Preside della Facoltà e a Macerata ha inizio il Suo Magistero, avendo come primo allievo il prof. Mario Sbriccoli.

Ritornato nel 1966 a Firenze presso la Facoltà di Giurisprudenza, ha insegnato anche Diritto comune, Storia del diritto canonico e Diritto canonico ed è stato Preside dal 1972 al 1975.

Ha tenuto l'ultima lezione fiorentina nel 2006 ed ha lasciato il ruolo di professore ordinario a tempo pieno il 1° novembre 2008. Sulla base dell'insegnamento accademico fiorentino di Grossi si è formata una solida scuola di storici del diritto nota a livello internazionale. Ha anche insegnato Storia del diritto medievale e moderno presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Ha svolto un'opera infaticabile di promotore e organizzatore di cultura, fondando nel 1971 (e dirigendolo sino al 2002) il Centro Studi per la storia del pensiero giuridico moderno. Il Centro ha dato vita ad una collana editoriale che ha pubblicato più di 90 monografie e la celebre rivista "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", punto di riferimento per storici e giuristi di molte parti del mondo. Al Centro, nella sede fiorentina

di Villa Ruspoli, il prof. Grossi ha donato la sua biblioteca personale formata da oltre diecimila volumi.

Dal 1966 al 1983 è stato Segretario generale dell'Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato (I.D.A.I.C.). Dal 1989 al 1998 è stato componente del Consiglio scientifico del Max-Planck Institut für europäische Rechtsgechichte, con sede a Francoforte sul Meno.

Fa parte di innumerevoli Comitati scientifici di Riviste nazionali e internazionali. Dal 1990 è Socio Nazionale della Accademia dei Lincei.

Dal 1979 al 1986 ha fatto parte del Consiglio Universitario Nazionale e dal 1996 al 2004, su nomina della Conferenza Episcopale Toscana, è stato giudice del Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco.

Ha ricevuto numerose lauree *honoris causa*, tra le quali si segnalano quelle conferitegli dall'Università di Francoforte sul Meno nel 1989, dall'Università di Stoccolma nel 1990, dall'Università Autonoma di Barcellona nel 1991, dall'Università Autonoma di Madrid nel 1994, dall'Università di Siviglia nel 1998, dall'Università di Bologna nel 2005, dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli nel 2007, dall'Università Federale del Rio Grande do Sur nel 2009.

E' stato nominato giudice costituzionale dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nelle cui mani ha prestato giuramento il 23 febbraio 2009.

Nel suo lungo e coerente percorso di ricerca, Paolo Grossi ha saputo coniugare la riflessione sull'esperienza storica del diritto con una visione globale dei problemi che investono il ruolo del giurista e più in generale dell'intellettuale chiamato a interpretare i fenomeni del proprio tempo. Profondo rinnovatore del metodo storiografico, ha favorito l'incontro e il dialogo tra giuristi e storici segnalando la vocazione costruttiva della scienza giuridica e affermando il carattere unitario del pensiero giuridico. Sin dagli anni giovanili ha saputo tracciare con sicurezza – come ampiamente testimoniato dai suoi corsi maceratesi – un itinerario scientifico sempre supportato da straordinarie doti di didatta e di scrittore. I suoi innumerevoli studi sul rapporto complesso tra l'uomo e le cose, tra la società e

gli strumenti del divenire giuridico, hanno aperto strade nuove che vanno dalle radici fondative dell'ordine giuridico medievale sino alle più recenti manifestazioni della globalizzazione. Il diritto comune, il diritto canonico, il diritto agrario, il diritto dei privati, la *lex mercatoria*, le dimensioni costituzionali rappresentano alcuni dei terreni privilegiati di indagine che pongono sempre, al centro e in maniera unitaria, il giurista di fronte ai problemi e alle grandi sfide del presente. Critico verso ogni forma di assolutizzazione e di ricostruzione mitologica, ha posto con forza il problema del recupero del diritto, del suo affrancamento da una integrale visione potestativa e dalle concezioni più esasperate del normativismo e del formalismo.

Paolo Grossi ci restituisce, con la tensione morale dell'Uomo e la sapienza del Maestro, una visione del diritto più ampia e più complessa fatta di esperienza, umanità, socialità, fattualità, autentica dimensione ordinante."

Con queste motivazioni, il Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche, all'unanimità, propone di conferire al prof. Paolo Grossi, nato a Firenze il 29 gennaio 1933, la laurea *honoris causa* in Studi politici e internazionali (classe LM-62 *Scienze della politica*).

PROCLAMAZIONE DEL LAUREATO



Sulla base di questa motivazione dò lettura alla formula di rito:

“Per i poteri conferitici dalla legge
Noi prof. Luigi Lacchè
 Rettore dell’Università degli Studi di Macerata,

- vista la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche del 4 aprile 2012
- vista l’approvazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 3.10.2012
conferiamo a

PAOLO GROSSI

nato a Firenze il 29 gennaio 1933
la laurea honoris causa in
STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI
(classe delle lauree magistrali LM-62 Scienze della politica (D.M. 270/20049

Il presente diploma viene rilasciato a tutti gli effetti di legge.
Dato a Macerata, addì 12 giugno 2013”

LECTIO DOCTORALIS

LA COSTITUZIONE ITALIANA QUALE ESPRESSIONE DI
UN TEMPO GIURIDICO POS-MODERNO



Paolo Grossi

La costituzione italiana quale espressione di un tempo giuridico pos-moderno

1 – Sul significato della dialettica ‘moderno’/‘pos-moderno’ applicabile a questo nostro tempo e a proposito di ‘Costituzione’ nel pos-moderno; 2 - Sui caratteri della modernità giuridica; 3 - Sui caratteri della pos-modernità giuridica; 4 – I Costituenti e la loro lettura della società italiana; la Costituzione del 1948 quale atto di ragione; 5 - Il volto novecentesco della nuova carta costituzionale. ‘Persone’ e ‘formazioni sociali’ all’attenzione della Prima Sotto-commissione; 6 – Storicità della Costituzione repubblicana; 7 – Il popolo e il cittadino qualunque: due protagonisti; 8 – La Costituzione oltre lo Stato; 9 – La Costituzione italiana del 1948: un ponte fra presente e futuro.

1 - Mi è capitato più volte, nello stretto giro di questi ultimi anni, di usare, a proposito del Novecento giuridico, l’aggettivo ‘pos-moderno’¹, e di usarlo sempre con un sottostante duplice sentimento, in sé fortemente contraddittorio perché esprime - allo stesso tempo - un grosso disagio ma anche una ferma convinzione. Disagio, per essere quell’aggettivo - almeno a una prima apparenza - privo di contenuti specifici; convinzione, per avere - pur nella sua innegabile genericità - il pregio di segnalare un profilo rilevantissimo a chi vi guardi con occhi attenti al divenire e al trasformarsi di una esperienza giuridica: che si sta lasciando, cioè, alle spalle un ben definito terreno storico quale mondo di ieri - appunto, il moderno - e che ci si sta inoltrando in un terreno ancora non ben definito ma *altro* e *diverso*.

L’aggettivo ‘pos-moderno’, insomma, applicato al Novecento giuridico, ha il pregio di puntualizzare con efficacia che in esso non prosegue impassibile la modernità, ma che si va maturando lentamente e progressivamente un tempo marcato da caratteri nuovi, i quali - a loro volta - segnalano sommovimenti nel profondo delle stesse fondazioni socio-politico-giuridiche.

Qualche parola chiarificatrice anche sul vocabolo ‘Costituzione’ proiettato (spesso incautamente) da storici e giuristi in tempi anche remoti e remotissimi e, quindi, dal carattere rischiosamente polisemico. Infatti, se la ‘Costituzione

della modernità appare come 'carta dei diritti', la 'Costituzione' novecentesca è, piuttosto, una cifra storica e, perciò, un patrimonio di idealità e di esperienze, il segno identitario di una comunità nel maturarsi della sua auto-consapevolezza.

2 - Per il giurista la modernità, che trova la sua acme nei progetti e nelle realizzazioni della rivoluzione francese, ha il carattere di un deciso e rigidissimo *assolutismo giuridico*². Da parte della classe borghese, che è finalmente arrivata ad occupare le centrali potestative, si è voluto controllare puntigliosamente la genesi del diritto, e lo si è fatto ingigantendo lo Stato quale apparato di potere, affidandogli il monopolio ufficiale della giuridicità, operando la riduzione del diritto in un complesso di leggi e sacrificando e alterando la complessità e pluralità che erano state tipiche alla dimensione giuridica in tutto lo svolgersi della storia europea sino alla fine del Settecento.

Ovviamente, la legge, nella visione moderna, è ben lontana dalla nozione aperta di Tommaso d'Aquino³; è la manifestazione di volontà d'un'autorità suprema, ed è soltanto comando, comando scritto in un testo che si presume conosciuto e a cui - pertanto - si deve una indiscutibile obbedienza; comando *inelastico*, assolutamente inelastico perché assolutamente insensibile alla fattualità sociale economica strutturale.

Il lucido progetto giuridico borghese ha al suo cuore la concezione di un diritto voluto in alto e che dall'alto piove sulla società, ed ha nella affermazione del principio di rigida legalità il suo coerente compimento ed anche il suo perfetto serramento rispetto alle forze esterne. Mai, come durante la modernità, si è avuta una separazione tanto netta e una distanza tanto estesa fra Stato e società.

La società era concepita come il regno della irrilevanza giuridica nella sua ripugnante magmaticità fattuale, una sorta di basamento amorfo sepolto ben al di sotto dell'apparato statale e ad esso estraneo nella sua imprescindibile materialità; una materialità socio-economica che, agli occhi del giurista moderno, non aveva qualità differenti da una struttura geografico-fisica o geologica.

E' un'idea forte che pervade lo stesso costituzionalismo nel

suo primo svolgersi all'interno dell'età moderna⁴. Frutto, all'origine, di esclusivi circoli intellettuali, non riesce a calarsi al livello del cittadino normale, del *quisquis de populo* e della sua esistenza quotidiana, concretandosi in solenni dichiarazioni, sublimi nei loro elevatissimi contenuti ma di indole astrattamente filosofico-politica. Si badi: non si vuole minimizzare il grosso passo innanzi che esse rappresentarono a fine Settecento nel sottrarre l'individuo dagli iniqui condizionamenti cetuali dell'antico regime⁵. Si vuol solo evitare i facili cedimenti a indebite apologizzazioni (come spesso si è fatto) e sottolineare come esse, nella loro voluta astrattezza, si inserissero perfettamente nella occhiuta strategia di una classe al potere.

Diamo loro un rapidissimo sguardo: quel ragionare su modelli di uomo, tutti ricavati da un a-storico stato di natura (ovviamente mai esistito), con una dimenticanza pressoché totale del povero cristiano in carne ed ossa lasciato solo e sprovveduto nelle difficoltà e nelle pene della sua esistenza quotidiana, corrispondeva a una scelta per l'astrattezza tendente sostanzialmente a conservare la ricchezza nelle mani di chi la deteneva, tutelando sempre e comunque l'abbiente, ossia il solo cittadino meritevole di attenzione nella civiltà borghese. Attitudine che ha condannato il diritto civile moderno ad esser pago di un accesso alla proprietà garantito - ma solo potenzialmente - a chiunque, della uguaglianza formale delle parti nel contratto prescindendo dalla incombente e condizionante posizione fattuale di una di esse, e, più in generale, di una *égalité* tanto conclamata quanto ridotta ad una mera (improbabile) possibilità di uguaglianza di fatto.

Certamente, fu estraneo alle 'carte dei diritti' sette/ottocentesche - forme costituzionali tipiche della modernità - di proporsi quali norme giuridiche, essendo - queste - riservate al potere e all'arbitrio del solo legislatore positivo; e fu altrettanto estranea la finalità di registrare le trame della società per tradurle in regole. Le 'carte', come or ora si accennava, restarono tenacemente legate al canone della astrattezza, né si misurarono con quel cittadino storicamente concreto che è il soggetto vivente in un certo spazio e in un certo tempo, né mai lo assunsero a interlocutore. A livello storico era in azione soltanto lo Stato, vero demiurgo della giuridicità, realizzando così la compiuta identificazione fra

'statuale' e 'giuridico', ed eliminando un «falso dualismo di Stato e diritto», secondo l'espressione perentoria di Hans Kelsen, acceso (e, purtroppo, fortunatissimo) cantore delle certezze giuridiche moderne⁶.

3 – *Prima del diritto c'è lo Stato*. Sembra condensarsi in questa indiscutibile 'verità' lo svolgersi e il consolidarsi per tutto l'Ottocento dell'ordine giuridico borghese, e sembra permanere il riduzionismo giuridico proclamato e realizzato con la serrata giacobina.

Il Novecento si pone solo cronologicamente quale piatta continuazione del secolo precedente. Il riduzionismo individualistico, con la sua artificiosa contrazione del paesaggio sociale e giuridico alle sole entità individuali (il macro-individuo/ Stato, i micro-individui/soggetti singoli), proprio perché artificioso non avrebbe tardato a fare i conti con quei turbamenti sociali ed economici provocati dai disagii degli strati non abbienti e da una progrediente coscienza collettiva all'interno di essi. Lo Stato mono-classe, quello coniato nei laboratori della grande rivoluzione del 1789, stenta a reprimerli, e si va attenuando il bene maggiore che si era creduto di conquistare per sempre: una compattezza non compromessa da perniciose formazioni sociali.

Ma il Novecento è secolo nuovo, che stravolge rapidamente il vecchio volto senza rughe e dinamicizza quella società piatta e liscia che sembrava fatta apposta per ricevere passivamente i comandi dall'alto dei palazzi del potere. Che le novità lascino le strade e le piazze, ossia il terreno della fattualità episodica, per emergere dirimpenti a livello dell'ordine giuridico lo dimostrano due eventi clamorosi: la voce, nel 1909, di un intelligente e colto gius-pubblicista, Santi Romano, che approfitta della ufficialità di un discorso inaugurale universitario per constatare la crisi dello Stato moderno e identificarla nell'esplosione d'una società prima repressa e ora difficilmente reprimibile⁷; la volontà dello stesso legislatore nazionale, che, cancellando finalmente il carattere pseudo-democratico di un ordinamento elettorale basato sul censo, si arrende finalmente, nel 1913, alla ammissione di un suffragio universale maschile.

Ci stiamo inoltrando in quel tempo pos-moderno (a

tutt'oggi niente affatto esaurito⁸) che è il Novecento, un tempo il cui sviluppo si può concentrare in questa linea dinamica: *sempre più società, sempre meno Stato*. Lo Stato è, ormai, intimamente pluriclasse, solcato da profonde vene di pluralismo sociale e giuridico.

E' in un siffatto clima storico che il nuovo costituzionalismo - assorbendo dei tratti decisamente pos-moderni - si caratterizza per una essenziale discontinuità rispetto alle vecchie 'carte dei diritti' e inaugura una fase radicalmente nuova nella sua vicenda, traendo profitto da quell'evento tragico ma sconvolgente che fu la prima guerra mondiale. E' il clima da cui nasce il primo esperimento a Weimar e in cui si colloca, in un momento di maggiore maturità di tempi, la Costituzione nostra del 1948.

Se la Costituzione di Weimar del 1919 poté emergere nella sua sostanziosa novità in un terreno storico reso sgombro dal crollo di un regime istituzionale - l'impero degli Hohenzollern - e dalla tragedia di una 'inutile strage' bellica; se essa poté, pertanto, porsi in una linea di discontinuità con il passato⁹, ciò è avvenuto in maniera assai più netta con la 'carta' italiana. In Italia, infatti, quando, nel 1946, i Padri Costituenti avviarono il loro lavoro, non c'era soltanto, alle loro spalle, il crollo di un regime istituzionale e una tragedia bellica ancora più immane della cosiddetta 'grande guerra'. C'era, in tutta la sua pesantezza, il ventennio di un regime dittatoriale che aveva interrotto, nel 1922, appena al suo nascere, la fragilissima vita di una democrazia parlamentare (ché tale poteva sostanzialmente essere qualificata soltanto dopo il 1913).

Il solco della discontinuità con il passato fu - da noi - totale. Si cominciava, davvero, da una *tabula rasa*. I Padri Costituenti, sia che rientrassero da forzati esilii, sia che avessero campato una grama e perseguitata esistenza in Italia per più di venti anni, vollero una 'carta' intimamente, cioè nelle sue radici più riposte, antifascista, affermatrice per il cittadino di quelle libertà negategli dal fascismo e delle quali anche prima del 1922 non aveva potuto sostanzialmente godere. Da questa duplice enorme circostanza storica non provenne solo una impronta forte di novità; ne derivò soprattutto una carica vitale, che, insieme al rifiuto del passato prossimo, si incarnò in una proiezione speranzosa e costruttiva verso il futuro.

4 - Se le Costituzioni della modernità sono un dialogo tra

costituenti e detentori di pubblici poteri, e si mantengono a un livello sovrastante l'esistenza quotidiana del comune cittadino, le manifestazioni della pos-modernità, da Weimar in poi, nella loro fedele specularità al proprio tempo, riscoprono la società in tutta la sua multiformità e vivacità, e, in essa, riscoprono consequenzialmente una giuridicità non più rattrappita entro la corazza costrittiva della legalità. Si può dire che, grazie al nuovo costituzionalismo, si opera un massiccio recupero del diritto nella genuinità sociale delle sue espressioni oltre i filtri alteranti di una ideologia classista qual'era quella borghese.

E' questo il tratto essenziale che risalta a una prima serena lettura che ancora oggi si faccia dei 'principi fondamentali' della Costituzione italiana e della 'prima parte' dedicata ai 'diritti e doveri dei cittadini', cinquantaquattro articoli che contengono un messaggio altamente affrancatorio e rappresentano il nerbo della intera carta rimasto inalterato malgrado i molti decenni passati dalla entrata in vigore il 1 gennaio 1948.

Ciò può sorprendere, giacché nessuno ha dubbi sul fatto che ogni Costituzione non è la rivelazione di una divinità benevola, ma è osservazione diagnosi valutazione di uomini. La singolarità dell'itinerario costituzionale italiano ha una motivazione precisa nella singolarità del suo momento genetico. Nella seconda metà dell'anno 1946, come è risaputo, una Commissione di 75 personaggi fu investita, all'interno della Assemblea Costituente, del compito gravissimo della redazione di un progetto. All'interno della Commissione la prima Sotto-commissione (composta di diciotto membri) era chiamata a misurarsi sul nodo più difficile a sciogliere: quello dei "diritti e doveri dei cittadini". Credo che sia utile dare uno sguardo ai protagonisti della vicenda, ai rapporti che vollero instaurare fra di sé, agli intendimenti che li guidarono. Riandare, sia pure fuggacemente, alla meditatissima gestazione di questo nucleo fondativo della nostra Carta permette di respirare un po' d'aria buona anche a noi avvezzi oggi alla disarmante contemplazione di troppe risse, di troppe miserie, di troppe infedeltà rispetto al bene comune.

La loro forza spirituale nasceva dalle sofferenze subite sotto il tallone opprimente della dittatura e per i disastri della guerra, né credo che sia tendenzioso e forzoso se li sorprendiamo,

provati com'erano dai molti patimenti e ancora oltraggiati dalle aberrazioni del potere dispotico, tutti protesi a una sostanziale unità, determinati a costruire per i tempi lunghi e, pertanto, chiamati a gettare fondamenta salde su un terreno saldo per il novissimo edificio.

Erano portatori di ideologie diverse, per alcuni profili (e non di poco conto) contrapposte, e tutto avrebbe potuto risolversi in volgari contese o in altrettanto volgari transazioni. Come si sa, ci furono osservatori contemporanei, anche di notevole statura (penso a Calamandrei e a Jemolo), che hanno colto in parecchi punti del testo definitivo il frutto di non proprio lodevoli compromessi. Io non vorrei, certo, dedicarmi ad apologetiche, che in bocca a uno storico suonerebbero insopportabili, ma la lettura dei resoconti dettagliati del loro quotidiano lavoro - una lettura che consigliavo, un tempo, ai miei studenti e consiglio oggi convintamente ai miei uditori - non consente conclusioni pessimistiche. Anzi, proprio il contrario, segnalando apertamente passione civile, saggezza politica, acutissimo senso di responsabilità.

Comunisti e socialisti, cattolici e liberali, sono tutti presi a leggere nelle trame della società italiana, tendendo a mettere da parte le valenze ideologiche separatrici e a cercare terreni di convergenza: personaggi in ricerca di una verità da condividere. Costatazione che mi ha portato a qualificare la nostra Carta un autentico 'atto di ragione'¹⁰, intendendo sottolineare la prevalenza di un atteggiamento autenticamente cognitivo al di sopra di astii ideologici e di umori incontrollati. E, poiché da questi lavori preparatorii emerge sempre più il volto tipico di una Costituzione speculare a un tempo giuridico pos-moderno, conviene che ci si attardi un momento per corrispondere meglio all'oggetto della nostra lezione.

5 - I lavori ebbero una prima orientazione soprattutto nell'ampia Relazione di Giorgio La Pira "sui principii relativi ai rapporti civili" accettata dalla Sottocommissione quale base per la discussione.

La scelta della Relazione, pienamente accolta, fu una posizione di netta discontinuità con il passato prossimo e remoto: si

rifiutava lo stalinismo fascista negatore dei diritti fondamentali dei cittadini¹¹, ma si rifiutava altresì la visione individualistica, che dei diritti aveva proposto la modernità borghese, estendendo adeguata tutela ai cosiddetti diritti sociali, «i diritti al lavoro, al riposo, alle assicurazioni sociali, all'educazione», secondo una prima sommaria esemplificazione segnata in un intervento di Palmiro Togliatti¹². L'estensione è generalmente condivisa.

Questo pronto spazzar via gli scheletri più ingombranti del passato aveva tre grossi significati: eliminare motivi di probabili lacerazioni, rendere più agevole la strada per soluzioni unitarie o ampiamente condivise, proiettare decisamente nel futuro i tentativi costruttivi di un nuovo ordine.

Il banco di prova per tutti questi eccellenti propositi li offrì subito la stessa Relazione di La Pira, Relazione dalla grossa valenza progettuale, nella quale si affrontava puntualmente la sbazzatura del pilastro fondante dell'ordinamento giuridico della neo-nata Repubblica: i rapporti persona/Stato, formazioni sociali/Stato; e lo si affrontava affermando che «lo Stato deve costruirsi in vista della persona e non viceversa», giacché «esistono dei diritti naturali dell'uomo, esiste una anteriorità dell'uomo rispetto allo Stato; l'uomo ha valore di fine e non di mezzo».

La Pira aveva, però, anche cura di precisare che la figura di uomo anteriore non aveva nulla a spartire con l'individuo meta-storico di un fantomatico stato di natura evocato dal giusnaturalismo seicentesco e trapiantato nelle carte dei diritti settecentesche. La Pira si riferiva alla *persona*, cioè a una creatura relazionale, a un soggetto socializzato perché pensato ben dentro alla storia; una storia che non conosce le astrazioni di un inesistente paradiso terrestre ma l'intreccio di rapporti di ogni persona con l'altro, con tutti gli altri, e all'interno di molteplici formazioni sociali.

Il paesaggio lapiriano è complesso e articolato deponendo i semplicismi degli artefatti paesaggi del vecchio individualismo borghese. Infatti, accanto agli attori individuali si colloca tutta una serie di comunità intermedie, preziose nella loro funzione integratrice del singolo e stimolatrice del suo sviluppo nella società, anch'esse anteriori a ogni cristallizzazione statale. Ma sia ben chiaro che l'uomo di cui parla La Pira è un soggetto storico concreto sociale, come concrete storiche sociali sono le varie

comunità intermedie. Non si tratta né di astrazioni, né di artifici dalla impronta ideologica, giacché si leggono nella società e nella sua documentata vicenda storica.

Esistono nel corpo sociale, lo articolano, lo sorreggono. Pertanto, si deve tenerne conto e valorizzarle, liberandosi finalmente di quella lettura riduttiva della società fatta propria dall'illuminismo giuridico ma violatrice della sua intima natura. Secondo La Pira, allontanato il forzoso ideologizzatissimo riduzionismo moderno, il paesaggio giuridico avrebbe potuto riassumere la sua *reale* complessità, i suoi *reali* contorni storici. Aveva scritto con chiarezza e forza nella sua Relazione: «è proprio questa diversa concezione pluralista - pluralismo economico, giuridico, politico - la concezione che corrisponde alla struttura organica del corpo sociale. Perché la realtà di questo corpo sociale non è costituita soltanto di singole persone: le persone sono naturalmente raggruppate in tanti organismi che sono elementi essenziali e perciò ineliminabili del corpo sociale: la comunità familiare, quella religiosa, quella professionale - che sono altrettanti elementi costituzionali della società - esistono nel corpo sociale e lo articolano e lo definiscono».

La discussione che seguì - per parecchie sedute - appare folta e ricca, e sarebbe meritevole di una attenzione più puntuale. Ai fini di questa lezione ci basti aggiungere solo pochi cenni ad alcuni interventi di rilievo: il 9 settembre, il giurista Dossetti ribadisce, con frase accattivante per due interlocutori agguerriti, il comunista Togliatti e il socialista Basso: «questo concetto fondamentale dell'anteriorità della persona, della sua visione integrale e dell'integrazione che essa subisce in un pluralismo sociale che dovrebbe essere gradito alle correnti progressive qui rappresentate, può essere affermato con il consenso di tutti». Ma aggiunge e ripete con ripetizione assai significativa: «su questi principi fondamentali, che debbono dare la fisionomia sintetica del nuovo Stato e dei rapporti fra i cittadini e lo Stato, è necessario sia riscontrato il consenso di tutti». La risposta di Togliatti non si fa attendere nella stessa seduta: egli «è d'avviso che le espressioni dell'onorevole Dossetti offrano un ampio terreno d'intesa».

E accordo ci fu. E ci saranno ancora convergenze soprattutto quando si discute di problemi delicati come quelli che toccano la nozione di libertà, il ruolo del lavoro¹³, il ruolo della famiglia¹⁴.

Eloquente il dibattito in tema di libertà: la si vuole al centro della costruenda norma fondamentale rimuovendo senza esitazioni le limitazioni fasciste, ma si vuole, al tempo stesso, non disegnare una libertà negativa, astratta, solipsistica, peccante di individualismo e identificabile con l'arbitrio di un individuo isolato dal suo contesto sociale; si parla, invece, di «libertà finalizzata», in armonia con le esigenze della solidarietà sociale, che implica responsabilità e che è fondamento di responsabilità. Nozione, della cui novità rispetto al vecchio modello individualistico i Costituenti si rallegrano.

Se, a un certo punto, Lelio Basso, forse il più fermo nelle proprie convinzioni, si lascia sfuggire l'accenno a un "tentativo transazionale"¹⁵, il clima è tuttavia assai lontano dai mercanteggiamenti e denuncia coscienza della gravità del proprio compito e della comune chiamata a costruire la casa comune. Uno dei protagonisti, tra i più vivaci e lucidi ma anche tra i più preparati, Giuseppe Dossetti, sintetizza bene tutti questi sforzi, quando, nella seduta del 10 settembre, al termine di parecchi scambi dialettici, «conserva viva la speranza di trovare una formula comune che sostanzialmente dia il senso della visione unitaria che deve avere la nuova Costituzione italiana».

6 - Dunque: diversi ma uniti da un fine accomunante. Difficile, accidentato sentiero, ma reso più pervio dall'essere i Padri Costituenti, intellettuali e uomini di buona volontà, giuristi e non giuristi¹⁶, portatori di quella che appare come l'insegna e il progetto fondamentale del Novecento giuridico: demolire la muraglia cinese costruita fra società e diritto durante la modernità e riscoprire la natura autentica di questo quale ordinamento della società, recuperando quella onticità che lo stalinismo moderno aveva, per un verso, depauperato, e, per un altro verso, profondamente alterato. Da qui l'atteggiamento a non trincerarsi nei castelli murati delle singole ideologie, persuasi che il contrario li avrebbe condannati alla sterilità. Da qui l'atteggiamento a leggere nelle trame della società, sicuri di scegliere un terreno saldo per il costruendo edificio.

Ciò è lampante nei giuristi di ispirazione cattolica: per La Pira la teoria del pluralismo giuridico da lui propugnata «porta a un tipo di Stato che corrisponde tanto alle esigenze sociali del nostro

tempo, quanto alla struttura organica del corpo sociale»¹⁷; se egli difende l'ingresso delle persone giuridiche nella Costituzione, lo fa perché «l'ente è una realtà diversa dalla realtà individuale»¹⁸, ed è soltanto l'occhiale deformante degli illuministi che non ha voluto vederlo nel seno della società; se Dossetti disegna la famiglia come ordinamento giuridico primario, è per reazione alla pretesa del vecchio assolutismo giuridico «di dettare alla famiglia una disciplina sua, anche in quello che essa ha di più intimo e di più essenziale, di più collegato inevitabilmente alle sorgenti stesse dell'essere ed alle ragioni fondamentali della vita umana»¹⁹, trovando in Aldo Moro un pronto supporto teorico²⁰.

Ai Padri Costituenti interessa la società italiana che hanno di fronte, interessa quella formazione storica, che ha saputo liberarsi dalle ipoteche di un passato soffocante e che sta individuando nel suo seno i principii capaci di governarla egregiamente nel futuro. Per questo, il testo, che sta lentamente prendendo forma, non consisterà in suadenti proposizioni filosofiche galleggianti fuori della storia. Il testo nasce in e da un determinato contesto storico e non può non avere il pregio della *storicità*; dovrà essere «veramente conforme alle esigenze storiche»²¹; «la Costituzione deve avere un significato storico ed una particolare funzione storica»²². E il democristiano Caristia è lieto di richiamare la Commissione «al concetto espresso dall'onorevole Togliatti, che si sta facendo una Costituzione, la quale deve aderire all'attuale momento storico»²³.

Del suo tempo storico, grazie alle analisi e alle riflessioni dei Costituenti, il testo costituzionale è specchio fedele, assorbendone pienamente i caratteri fondanti: al contrario delle carte dei diritti e della loro modellistica astratta, il canone metodologico che qui impera è una visione pragmatica che fa perennemente i conti con soggetti ed eventi storicamente concreti; ed alla storicità della norma fondamentale si richiama, contro i massimalismi di taluni suoi colleghi di cordata, il comunista Togliatti quando tratta il tema della proprietà privata²⁴, o Giorgio La Pira quando imposta il problema dei rapporti fra Stato e Chiesa Cattolica²⁵.

Insomma, il secolo che riscopre la *fattualità* del diritto²⁶ ha nelle sessioni della Prima Sottocommissione (ma si può tranquillamente estendere la conclusione alla intera Assemblea) dei riscontri puntualissimi. Ne estraiamo uno dal significato assai

peculiare: mercoledì 11 settembre del 1946, al termine di una faticosa discussione in tema di uguaglianza, il socialista Basso e il democristiano La Pira presentano congiuntamente (ecco una delle tante convergenze di cui si è detto più sopra!) una proposta per l'articolo 2 che suona così: «E' compito della società e dello Stato eliminare gli ostacoli di ordine economico-sociale che, limitando la libertà e l'uguaglianza *di fatto* [corsivo mio] degli individui, impediscono il raggiungimento della piena dignità della persona umana». Chi ha un minimo di familiarità con il vigente testo costituzionale vi riconosce il contenuto del secondo comma dell'articolo 3 e vi riconosce la tensione a superare la insoddisfacente uguaglianza delle vecchie 'carte' borghesi e a disegnare una uguaglianza più appagante perché misurata sulle reali condizioni di fatto dei soggetti agenti.

Ma c'è, nei resoconti delle sedute, qualcosa di più. Uditela la proposta Basso/La Pira, il membro della Sotto-commissione Francesco De Vita, eletto nella lista del Partito Repubblicano Italiano, probabilmente contrariato in cuor suo per quella erompente fattualità, formula immediatamente una contro-proposta: «al posto delle parole 'di fatto' si dovrebbe dire 'di diritto'». Ma Togliatti, che invece apprezza il significato di quella precisazione, rivoluzionaria rispetto alle vecchie scelte per l'astrattezza dalle situazioni concrete, ribattendo pronto, «fa presente che è proprio il termine 'di fatto' che dà una nuova impronta alla legge»²⁷.

Il Novecento giuridico alberga a Roma nel palazzo della Assemblea Costituente.

7 - In questo disegno, che dava corpo a un ampio e innovativo progetto politico-giuridico, si inserisce armonicamente l'idea cardine, affermata nell'articolo primo, che «la sovranità appartiene al popolo».

Non è, certo, la nostra 'Carta' del 1948, né la prima, né la sola, a riferirsi al popolo quale titolare della sovranità. Il *People* delle Carte settecentesche nord-americane, a cominciare dal «good People» della Virginia (1776), non è soltanto il destinatario della *Happiness*, bensì il titolare di «all political Power» (North Carolina, 1776); e nel *peuple français* delle Carte francesi, che «proclame en présence de l'Être suprême» la dichiarazione dei diritti, « la

souveraineté réside essentiellement » (*Constitution*, 1795). Si tratta, però, di affermazioni che si arrestano al rango - altissimo, eppur vuoto - di nobili conclamazioni prive di un contenuto concreto. Lì, infatti, il popolo non esprime nulla più che un modello assolutamente astratto, dal valore meramente enfatico.

Che si tratti di una configurazione profondamente diversa all'interno delle Costituzioni novecentesche, ormai manifestazioni di uno Stato pluri-classe - per esempio, quella germanica del 1919 e, più compiutamente, quella italiana del 1948 - lo dimostrano i loro stessi tessuti di progetti costituzionali che travalicano di parecchio il carattere di semplici dichiarazioni, di cataloghi di diritti, di catechismi (come impietosamente le bollò, più di cento anni fa, Santi Romano²⁸).

In quella italiana lo dimostrano i 'principii fondamentali' e la 'prima parte', dove il 'popolo' è individuato nella sua storica concretezza, ed è colto, più che nella sua improbabile *Happiness*, nella sua esistenza quotidiana, laddove distesamente si parla della dimensione fattuale di questa esistenza: la religione, il lavoro, la salute, la scuola, la cultura, l'ambiente, l'economia, situazioni tutte dove protagonista non è una entità astratta (magari in dialogo con una astratta entità divina), ma lo sono genitori e figli, maestri e studenti, proprietari e nullatenenti, imprenditori e lavoratori, sani e malati.

Gli articoli della nostra Carta, subito dopo la conclamazione segnata nel primo, non abbandonano il popolo italiano nella solitudine astratta di un modello; al contrario, lo immergono nella carnalità dell'esistenza, dandogli una sostanza, dei contenuti storicamente concreti. I suoi componenti - uomini e donne - sono creature carnali, sorpresi nelle trame di una vita quotidiana fatta di ideali ma anche di interessi e bisogni troppo spesso difficili da soddisfare. Sono loro i protagonisti dei 'principii fondamentali' e della 'prima parte', ed è grazie a loro - e ai principii e regole che li riguardano da vicino - che il popolo sovrano lascia la rarefatta immagine di un mero simbolo per assumere, nella effettività del sistema costituzionale, le fattezze di una creatura storica.

Uno dei tratti fortemente innovativi della Costituzione italiana rispetto alle 'carte' del primo costituzionalismo è di impostarsi e di proporsi non come un semplice assetto regolatore

dei poteri statuali, ma, in primo luogo ed essenzialmente, quale breviario giuridico del cittadino qualunque. Norma fondamentale, sicuramente sì, ma progettata in modo da corrispondere alla orbita di quella quotidianità in cui il cittadino è inserito al fine di ordinarla compiutamente.

E' al cittadino che la Costituzione parla e vuol parlare, ed è così che la vollero i Costituenti con un intendimento unanime: se il liberale Roberto Lucifero esige che «la Costituzione sia veramente uno strumento di convivenza», il comunista Togliatti, rimproverando alla Relazione di La Pira «un eccesso di ideologia», insiste nel doveroso impegno di tutti per «una Costituzione che possa essere compresa dal professore di diritto e in pari tempo dal pastore sardo, dall'operaio, dall'impiegato d'ordine, dalla donna di casa»²⁹.

8 - Come si vede bene, la società non è, in questa lucida e nuova visione costituzionale, la piattaforma magmatica e amorfa da relegare nel limbo dei fenomeni giuridicamente irrilevanti. Al contrario, la nostra Costituzione rappresenta, come puntualmente scrive un giuspubblicista italiano interprete acuto e spregiudicato del proprio tempo, «il passaggio da una società non giuridicamente pensata a una società già giuridicamente costituita»³⁰.

Il Novecento giuridico irrompeva venendo a scuotere e a incrinare le stesse fondazioni di un ordine giuridico, che la modernità, sorreggendolo con la pietra forte di abili mitologie, aveva creduto inattaccabile dall'usura del tempo; ed erano, infatti, messi in discussione i protagonismi dello Stato e della legge, intorno ai quali i giuristi moderni avevano ricamato finissimi merletti mitologici. E' vero che, da almeno quaranta anni, c'era chi, come Santi Romano (e non solo lui) parlava di crisi³¹ e invitava a capovolgere l'osservatorio da cui guardare al diritto³², ma si trattava pur sempre di uno studioso e di ipotesi teoriche (peraltro, senza eccessivi attecchimenti nella dottrina italiana solidamente statalistica e legalistica).

Ora, 1948, tutto il nuovo veniva a condensarsi in un testo costituzionale, che aveva pretese invasive ben più penetranti del sostanzialmente innocuo 'Statuto' di Carlo Alberto. Un testo, fra l'altro, dove non si parlava soltanto di *Stato*, ma anche (e parecchio) di *Repubblica*, una nozione che non voleva fungere da

mero sinonimo ma che, invece, i Costituenti usavano in posizione strettamente dialettica disegnando, accanto allo Stato/apparato, una figura ampia capace di ricomprendere tutta la complessità dell'ordinamento politico/giuridico. Si aggiunga l'infiacchirsi di quel principio della divisione dei poteri, inteso quale verità dommatica e difeso quale traguardo ultimo e supremo di una civiltà giuridica; un principio che l'introduzione di un *monstrum*, tra il politico e il giurisdizionale, chiamato Corte Costituzionale, rimetteva sostanzialmente in discussione.

I rifiuti e le lamentele non mancarono. Vittorio Emanuele Orlando, fondatore in Italia - a fine Ottocento - di una riflessione gius-pubblicistica autenticamente scientifica, che aveva partecipato alla vita della Assemblea Costituente enunciando spesso accesi dissensi, non mancò, nel 1951, a Costituzione approvata e promulgata, con riferimento preciso alla futura incidenza delle sentenze della non ancora operante Corte Costituzionale, di profetizzare cupamente «lo stato di disagio di tutto l'ordinamento giuridico ogni volta che un organo sovrano come il Parlamento venisse a trovarsi dal lato del torto dichiarato giurisdizionalmente»³³.

Vi fu, però, anche chi investì frontalmente delle sue censure l'intera struttura costituzionale nella novità del suo impianto novecentesco. E' la voce aspra di un prestigioso gius-pubblicista, convinto statalista e legalista, Oreste Ranelletti, che, nel 1947, appena che fu divulgato il progetto di Costituzione presentato dalla Commissione dei 75 all'Assemblea, si precipitò a scrivere sulla più diffusa Rivista giuridica italiana una inappellabile valutazione negativa: «una costituzione deve essere la 'legge' di 'organizzazione fondamentale dello Stato', quindi contenere, ma anche limitarsi alle *norme* supreme che regolino l'ordinamento legislativo, governativo, giudiziario dello Stato, cioè degli organi costituzionali relativi, determinandone la costituzione, i poteri, i rapporti reciproci». Con la indefettibile conseguenza che «le materie diverse da quelle su indicate devono rimanere nella competenza della legislazione ordinaria». Infatti, «legiferando su quelle materie, entrando in dettagli, l'Assemblea Costituente ne usurpa le funzioni»³⁴. A parte le grossolanità stilistiche, Ranelletti non si è allontanato di un passo dal vecchio modello sette/ottocentesco della Costituzione quale carta regolatrice dei poteri statuali. La vita del cittadino doveva

restare nelle mani dell'onnipotente legislatore ordinario, e una Costituzione che parlasse a lui e di lui e gli fornisse un breviario giuridico era assolutamente incomprensibile³⁵.

Che dire? Le mitologie giuridiche della modernità sono sirene che continuano ad ammaliare col timbro suadente del loro messaggio; la sordità per i nuovi segni di un tempo nuovo è in Ranelletti (e, ohimè, in molti altri giuristi italiani) totale. Come puntualizza acutamente un valente storico del diritto, «la sua è ormai una voce del passato incapace di porsi in sintonia con i nuovi valori costituzionali»³⁶.

9 - Con molte buone ragioni è stato scritto che «la Costituzione si è sottratta alla tentazione di disegnare una società ideale»³⁷. I suoi attori e il suo paesaggio non appartengono al limbo di una irrealtà museale, bensì alla storia, alla carnalità della storia. E' quanto ho creduto di dover ripetere con insistenza in questa lezione parlando, a proposito della 'carta' repubblicana, di *concretezza*, di *storicità*, di uno 'strumento' di convivenza per uomini di un certo tempo e di un certo luogo.

Se così è, il dubbio, che può legittimamente insorgere nei miei uditori, concerne la possibile caducità del testo redatto con tanta convinzione dai nostri Costituenti. E una domanda corrosiva si affaccia alla mente: la 'Costituzione' dei Patres, nella sua intensa storicità, può parlare ancora agli uomini di oggi? E' ancora in grado di ordinare adeguatamente una società che vive sessantacinque anni dopo la sua progettazione e definizione?

Guai alla perniciosa credenza che il testo del'48 sia munito del privilegio della immutabilità nelle due parti iniziali destinate a fissare i principi ordinatori di una società autenticamente democratica. E' un testo che non può, ovviamente, sottrarsi al necessario vaglio di verifiche in relazione al trasformarsi della società italiana; è, però, facile anche constatare che, quando si è celebrato - appena cinque anni fa - il suo sessantennio di vita, quel testo ha dimostrato di mantenere intatta, nel suo progetto essenziale, tutta la propria carica di vitalità. Mi siano consentite, in proposito, alcune considerazioni che cadono appropriate come conclusioni di tutto il nostro discorso.

Se v'è stata, negli ultimi anni, una acquisizione ferma della

riflessione scientifica, è che la 'legalità costituzionale' spicca per un carattere che la diversifica nel profondo dalla legalità ordinaria. La legge serba, infatti, ancora oggi il marchio che le si volle imprimere durante il corso della modernità e che espresse acutamente, nella sua fase iniziale, a fine Cinquecento, quel penetrante osservatore della società circostante che fu Michel de Montaigne: «les loix se maintiennent en credit, non par ce qu'elles sont justes, mais par ce qu'elles sont loix. C'est le fondement mystique de leurs autorité; elles n'en ont point d'autre. Qui bien leur sert. Elles sont souvent faictes par des sots»³⁸. Valutazione impietosa ma veridica, che immedesimava nella legge un gesto di potere, un comando, un comando da obbedire prescindendo dai suoi contenuti: la legge quasi come un vaso vuoto riempibile anche dei contenuti più aberranti (e il ricordo delle esecrabili leggi razziali italiane del 1938 stanno vergognosamente a dimostrare la obbiettività di simili affermazioni).

La 'Costituzione' è, invece, esattamente l'opposto di un vaso vuoto: è, come ho ripetuto più sopra fino alla noia, lettura attenta ed espressione della società. Nella vicenda italiana è lettura di una società rigenerata dopo la cancellazione della monarchia sabauda, della dittatura ma anche di un più remoto impianto liberal-borghese riaffiorante carsicamente alla superficie; una società che, proprio perché intimamente rigenerata, è proiettata verso un futuro vicino e lontano.

E' una lettura che non si immiserisce nel cogliere entro le trame di questa società lo sciame dei fatti episodici e transeunti, ma che tenta di individuare i grandi fatti fondativi di un ordine nuovo, fatti che divengono sostanza carnale di un momento storico ma che attingono direttamente (non possono non attingere) alle radici della società dove allignano i valori³⁹.

I valori, proprio per questa loro dimensione radicale, sono destinati a durare: creature storiche essi pure, non sono realtà assolutamente statiche, ma il loro movimento è lentissimo assomigliando a quei ghiacciai della natura fisica percorsi da un impercettibile moto che ne scandisce l'immobilità apparente. Insomma, se anche i valori sono segnati da una dinamica, questa ha necessità di distendersi nei tempi lunghi; il loro spazio temporale è la lunga durata.

E' per ciò che i valori tendono a non immedesimarsi nel carattere tagliente di un comando (cioè in una manifestazione di potere), ma tendono ad espandersi naturalmente in principii, principii che non hanno bisogno di un testo per esprimersi ma che possono circolare inespressi all'interno del tentativo di comprensione di un complesso ordine giuridico racchiuso per comodità da una Assemblea Costituente in 139 articoli. La Costituzione «proprio per aver accolto nel suo seno una pluralità di valori che ha trasformato in principii di diritto», proprio quale insieme di principii espressi e inespressi «svolge una continua funzione dinamica». E giustamente si sottolinea la «forza generativa dei suoi principii, dai quali è possibile ricavare sempre nuove forme di regolazione della vita associata»⁴⁰.

Ed in ciò è consistita la preziosa risorsa che ha, continuativamente, fertilizzato la storia della nostra Repubblica dal 1948 ad oggi. Accanto ai valori costituzionali segnati nei vari articoli del testo emergevano, via via, appena che il mutare delle situazioni lo esigeva, valori inespressi ma latenti mercé quella forza espansiva propria alla carica dinamica della Costituzione; e questa appariva - nella sua testualità cartacea - come la punta emergente di un ben più ampio continente sommerso.

Grazie anche a quell'organo respiratorio del nostro ordine giuridico rappresentato dalla Corte Costituzionale, organo percettore e stimolatore della carica espansiva della tutela costituzionale specie in tema di diritti fondamentali, sono stati individuati nuovi diritti non espressamente sanzionati ma naturalmente desumibili dal complesso testuale. E' stata, via via, la volta del diritto alla riservatezza, alla identità personale e sessuale, all'abitazione, all'ambiente, all'informazione, e via dicendo. Lavorando sul testo del '48 e sotto lo stimolo del divenire economico-sociale, la Corte ha fatto sì che quella cognitiva lettura della società fatta dai Costituenti continuasse ad essere ossigenata e arricchita, collocandosi essa, in tal modo, come ha insegnato un insigne giudice costituzionale, Cesare Ruperto, «più nella posizione di organo della comunità, piuttosto che dello Stato»⁴¹.

La lettura della società collega inscindibilmente la Costituzione repubblicana agli anni fra il 1945 e il 1948, a un terreno storico fecondo perché momento di ritrovata consapevolezza

nei valori capaci di fondare robustamente una comunità politica, di scelte coraggiose, di speranze costruttive; ma proprio perché quei valori si trasformavano in un lievito di principii all'interno della stessa dimensione costituzionale della Repubblica, quella dimensione si trasformava da disciplina del mero tempo presente a ponte lanciato verso un futuro indefinito.

Oggi, noi, uomini di quel futuro, siamo orgogliosi di verificarne la piena attualità. Può darsi che, in un tempo ulteriore, circostanze, che non è possibile prevedere, esigano delle modificazioni. Oggi, anno 2013, sentiamo ancora perfettamente nostri quei principii e, soprattutto, li sentiamo idonei a ordinare equamente il difficile momento che stiamo vivendo.

Note e riferimenti bibliografici

1 Compiutamente, nel discorso inaugurale dell'anno accademico 2010 nella Università di Ferrara: *Novecento giuridico: un secolo pos-moderno*, ora in *Introduzione al Novecento giuridico*, Roma/Bari, Laterza, 2012.

2 Per un chiarimento sul significato storico-giuridico di questo sintagma - che ho cominciato a usare nel 1988 volendo richiamare a un atteggiamento serenamente critico verso episodi salienti della modernità giuridica - si possono vedere alcune pagine riassuntive: *Ancora sull'assolutismo giuridico (ossia: della ricchezza e della libertà dello storico del diritto)* (1989), ora in *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1998.

3 Il quale, nella sua 'Summa Theologica' (Prima Secundae, q. 90, art. 4) definisce la *lex* "quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet promulgata". Ho distesamente commentato questa espressiva definizione in: *L'ordine giuridico medievale*, Roma/Bari, Laterza, 2012 (17a ed.), p. 139 ss..

4 Mi sia consentito di rinviare a: P. GROSSI, *Il costituzionalismo moderno tra mito e storia* (2006), ora in *Mitologie giuridiche della modernità*, IIIa ed., Milano, Giuffrè, 2007.

5 Come mi viene imputato, da un tal Pecora, in una lettura partigiana e falsante del libro citato alla nota 1 (cfr. G. PECORA, *Non sono anticaglie i diritti del 1789*, in *Corriere della Sera* del 25 marzo 2012).

6 H. KELSEN, *Giurisdizione e amministrazione* (1929), ora in *Il primato del Parlamento*, a cura di C. Geraci, Milano, Giuffrè, 1982, p. 124.

7 Sul discorso di Santi Romano si veda, da ultimo, lo schizzo assai penetrante di S. CASSESE, *Tre maestri del diritto pubblico*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, p. 33 ss..

8 La tesi di un secolo *lungo*, che prosegue ben oltre il suo esaurirsi cronologico e che si vuole contrapporre a chi ha parlato del Novecento quale 'secolo breve', è il filo conduttore del mio discorso inaugurale ferrarese citato alla nota 1.

9 Scriveva, nel 1946, Costantino Mortati, insigne costituzionalista, membro autorevole della Assemblea Costituente e tra i più fattivi redattori della futura Costituzione, offrendo al lettore italiano la traduzione del testo costituzionale germanico: «è la prima volta nella storia che una Costituzione si volge con tanta diffusione ad una sfera così ampia di rapporti sociali e può dirsi che, sotto questo aspetto, la carta di Weimar faccia epoca segnando il passaggio dalle costituzioni di tipo ottocentesco» (*Introduzione alla Costituzione di Weimar*, ora in C. MORTATI, *Raccolta di scritti - IV - Problemi di politica costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1972, p. 325).

10 P. GROSSI, *La legalità costituzionale nella storia della legalità moderna e pos-moderna*, in *Lo Stato costituzionale. La dimensione nazionale e la prospettiva internazionale. Scritti in onore di Enzo Cheli*, Bologna, Il Mulino, 2010, p. 45.

11 Preciserà La Pira in una delle prime giornate di discussione (e precisamente nella seduta del 9 settembre 1946), esplicitando nitidamente le ragioni della sua impostazione: «una dichiarazione sui diritti dell'uomo deve essere ammessa soprattutto *in opposizione* [corsivo mio] allo Stato fascista che con l'affermazione dei diritti riflessi, e cioè della teoria che lo Stato è la fonte esclusiva del diritto, negò e violò alla radice i diritti dell'uomo».

12 Nella prima seduta della Prima Sotto-commissione, il 26 luglio 1946, con riferimento ai diritti elencati nelle 'carte' settecentesche, Togliatti è fermissimo: "quando si tratterà di sancire i diritti del cittadino...non bisogna fermarsi a questi; occorre andare al di là di

questi principii, i quali non comprendono i diritti al lavoro, al riposo, alle assicurazioni sociali, all'educazione".

13 Si veda la seduta del 4 ottobre 1946, dove, proprio sul tema delicatissimo del lavoro e del suo ruolo, si registra il pieno accordo fra Togliatti, Dossetti e Moro.

14 Si veda la seduta del 5 novembre, che registra l'accordo fra i comunisti Togliatti e Lotti e il democristiano Corsanego, con la formulazione comune di una bozza di articolo. Eloquente anche la dichiarazione che Togliatti fa nella seduta del 7 novembre: sul tema della famiglia e della sua unità «desidererebbe che sulla questione in discussione, che è una delle più gravi, non si verificasse una scissione tra i membri della Sottocommissione».

15 Nella seduta del 24 settembre 1946.

16 Il ruolo dei giuristi fu determinante in seno alla Prima Sotto-commissione. Per limitarci ai nomi menzionati nel corso di questa lezione, Carmelo Caristia, Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira e Aldo Moro erano docenti universitari di discipline giuridiche; Lelio Basso, Camillo Corsanego, Francesco De Vita, Roberto Lucifero erano avvocati; lo stesso Togliatti si era laureato in Giurisprudenza nella Università di Torino discutendo con Einaudi una dissertazione di diritto finanziario.

17 Seduta del 9 settembre 1946.

18 Seduta del 24 settembre 1946.

19 Seduta del 30 ottobre 1946.

20 "La famiglia ha una sua sfera di ordinamento autonomo nei confronti dello Stato, il quale, quando interviene, si trova di fronte ad una *realtà* [corsivo mio] che non può menomare né mutare» (Seduta del 6 novembre 1946).

21 Così Dossetti nella seduta del 9 settembre 1946.

22 Così Moro nella seduta del 10 settembre 1946.

23 Così Carmelo Caristia nella seduta del 16 ottobre 1946.

24 Si leggano soprattutto le sue dichiarazioni nella seduta del 16 ottobre 1946.

25 Seduta del 21 novembre 1946. La pretesa di La Pira è di guardare al «fenomeno della Chiesa Cattolica» rispettandone tutta la sua consistenza storica all'interno della società italiana: «la lente illuminista è una lente dissociante, per la quale la religione è un fatto privato, interiore della coscienza, che, come tale, non ha alcuna rilevanza costituzionale nella società e quindi nello Stato. La lente anti-illuminista è invece di concretezza storica, che [si] potrebbe quasi definire di aperto materialismo storico». E' evidente che La Pira ha da convincere soprattutto socialisti e comunisti, e si spiega strategicamente quel discutibile riferimento al 'materialismo storico', ma è altrettanto evidente che egli intende leggere il tessuto sociale italiano così come si presenta ai suoi occhi.

26 Il Novecento giuridico, quale secolo che riscopre la fattualità del diritto, è il tema di fondo del mio discorso inaugurale di Ferrara citato nella nota 1, e, poi, del volume *Introduzione al Novecento giuridico*, cit..

27 Seduta dell'11 settembre 1946.

28 Con preciso riferimento alle 'carte' del primo costituzionalismo. Cfr. Santi ROMANO, *Le prime carte costituzionali* (1907), ora in *Scritti minori*, vol. I, *Diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1950, p. 267.

29 Sia Lucifero che Togliatti così si esprimono nella seduta del 9 settembre 1946.

30 G. BERTI, *Interpretazione costituzionale - Lezioni di diritto pubblico* (4a ed.), Padova, Cedam, 2001, p. 34.

31 Più precisamente di 'crisi dello Stato moderno' nel suo discorso inaugurale pisano ricordato più sopra alla nota 7.

32 Ammonendo, in un suo saggio di teoria generale pubblicato nel 1918 («L'ordinamento giuridico»), che il diritto, prima di essere norma e comando, è ordinamento, sottolineava implicitamente una genesi del diritto dal basso della società.

33 V. E. ORLANDO, *Studio intorno alla forma di governo vigente in Italia secondo la Costituzione del 1948*, in *Rivista Trimestrale di Diritto pubblico*, a. 1951, p. 43.

34 O. RANELLETTI, *Note sul progetto di Costituzione presentato dalla Commissione dei settantacinque all'Assemblea costituente*, in *Il Foro Italiano*, LXX (1947), IV, ora in O. R., *Scritti giuridici scelti*, I. *Lo Stato*, Napoli, Jovene, 1992, p. 549

35 Un oggetto di peculiare incomprensione è, come si può ben capire, la Corte Costituzionale, che a Ranelletti appare quel *monstrum* cui si accennava più sopra nel testo. Infatti, a chiusura del suo saggio, il Nostro esce in questa eloquentissima domanda: «Perché non riconoscere come Corte costituzionale la Corte di Cassazione a sezioni unite?» (ibidem, p. 552).

36 B. SORDI, *Un giurista ottocentesco*, in O. RANELLETTI, *Scritti giuridici scelti – I – Lo Stato*, cit., p. XVII.

37 M. LUCIANI, *Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva della Costituzione repubblicana*, in *Diritto e società*, a. 2011, p. 699.

38 *Essais*, livre III, chap. XIII.

39 Si deve sottolineare «l'essenza di valore che è sottesa alle norme desumibili dal testo costituzionale» (M. LUCIANI, *Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana*, in *Rivista telematica dell'Associazione italiana dei costituzionalisti*, 1 (2013), p. 2).

40 G. SILVESTRI, *Stato di diritto e principio di legalità costituzionale*, in *Ars interpretandi – Annuario di ermeneutica giuridica*, XVI (2011), pp. 100 e 101.

41 C. RUPERTO, *La Costituzione in mezzo a noi*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 11. Qualificazione che riprende il curatore del volume, Achille De Nitto, ribadendo nella sua densa intelligentissima 'Introduzione': «La Corte è organo della Repubblica, della sua intera comunità» (p. XV).









DA DESTRA: Prof. Luigi Lacchè - *Rettore dell'Università di Macerata*, Prof. Franco Gallo - *Presidente della Corte costituzionale*, Prof. Paolo Grossi - *Giudice della Corte costituzionale*, Prof. Francesco Adornato - *Direttore del Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali dell'Università di Macerata*.



eum edizioni università di macerata

ISBN 978-88-6056-371-2

